

DCVIII. SEDUTA

MARTEDÌ 17 APRILE 1951

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Autorizzazione a procedere in giudizio (Trasmissione di domande) Pag. 23754

Congedi 23753

Disegni di legge (Trasmissione) 23754

Disegno di legge di iniziativa parlamentare (Presentazione) 23754

Disegno di legge: « Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione » (1168) (Seguito della discussione e approvazione):

TESSITORI 23764
 TERRACINI 23768
 TONELLO 23769, 23779
 RAFFEINER, *relatore* 23770, 23778
 ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 23773, 23779
 BOGGIANO PICO 23775
 BENEDETTI Luigi 23777
 MONALDI 23778
 MERLIN Angelina 23778
 LUCIFERO 23779

Interrogazioni:

(Annunzio) 23781

(Svolgimento):

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 23754, 23757, 23758
 CASTAGNO 23755, 23760
 CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 23757
 RAJA 23757

BOCCASSI Pag. 23759
 LOVERA 23760
 SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per Igiene e la sanità pubblica* 23762, 23763
 MACRELLI 23762
 ROMANO Domenico 23764

Relazioni (Presentazione) 23754, 23770

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 23780, 23781
 ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 23780
 LUCIFERO 23781
 DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 23781
 CINGOLANI 23781

La seduta è aperta alle ore 16.

RAJA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bergmann per giorni 5, Jacini per giorni 3, Martini per giorni 1, Merlin Umberto per giorni 1, Sivestrini per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare » (1634).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Informo che i senatori Romano Domenico e Musolino hanno presentato il seguente disegno di legge: « Passaggio al comune di Reggio Calabria delle case economiche e popolari costruite dall'Ente edilizio di quella città » (1633).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Baracco sui disegni di legge: « Ricostituzione del comune di Castelspina, in provincia di Alessandria » (1040), d'iniziativa dei deputati Lozza e Audisio; e: « Ricostituzione del comune di Vallo Torinese » (1086), d'iniziativa del deputato Bovetti;

dal senatore Lepore sul disegno di legge d'iniziativa del deputato Murdaca: « Costituzione del comune di Natile in provincia di Reggio Calabria » (1031);

dal senatore Canaletti Gaudenti sul disegno di legge, d'iniziativa del deputato Bernardinetti: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro, in provincia di Rieti » (1083).

Comunico inoltre che, a nome della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Ottani ha presentato la relazione sul di-

segno di legge: « Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali » (1333).

Comunico infine che il senatore Jannuzzi, a nome della 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra » (914).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge posti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Trasmissione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Informo che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso due domande di autorizzazione a procedere in giudizio: la prima contro il senatore Ghidetti, per il reato di affissione abusiva di manifesti (articoli 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1382, 663 del Codice penale e 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (*Doc. CXLVIII*); la seconda contro il senatore Lussu, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (*Doc. CIL*).

Tali domande saranno trasmesse alla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima è quella del senatore Castagno ai Ministri dell'interno e dell'industria e commercio « sul provvedimento preso dagli stessi col decreto n. 15882/8 del 28 gennaio 1951 per sciogliere l'amministrazione dell'Azienda tramviaria municipale di Torino » (1579).

Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Rispondo anche a nome del Ministro dell'industria e commercio.

1948-51 - DCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

17 APRILE 1951

La Commissione amministratrice dell'Azienda tramvie municipali di Torino, nonostante ripetuti avvertimenti, e particolarmente in questi ultimi tempi, ha dimostrato di non saper adempiere al proprio mandato con l'autorità e la consapevolezza necessarie ad evitare pregiudizi all'Azienda ed all'importante servizio dall'Azienda stessa esercitato.

È ciò sia in occasione di recenti agitazioni dei ferro-tramvieri del Piemonte, sia in occasione di manifestazioni di indisciplina del personale.

Lo sciopero dei tramvieri di una grande città non si esaurisce in una manifestazione dei singoli addetti al servizio, ma rappresenta manifestamente uno strumento usato con la finalità della perturbazione di tutta la vita della cittadinanza, le cui esigenze sono lasciate alla mercè di una ristretta categoria, con danni incalcolabili.

È evidente che nella specie il Consiglio d'amministrazione, quanto meno a tutela dello stesso interesse patrimoniale dell'azienda, data la sua autorità e la sua origine politica, avrebbe potuto, solo che l'avesse voluto, evitare all'Azienda ed all'intera popolazione tanta iattura.

Che essa fosse lungi dall'intenzione di prendere provvedimenti per impedire l'astensione dei tramvieri dal lavoro è dimostrato dal comportamento tenuto quando si è trattato di stabilire le sanzioni contro i responsabili; ed invero, mediante un formale ordine del giorno, essa ebbe a fare invito — e l'invito era nella sostanza ordine — al direttore tecnico, di sospendere le sanzioni, e la sospensione significava annullamento di esse.

È quindi evidente che il Consiglio d'amministrazione, così operando, ha recato danno alla massa dei cittadini, per la quale il servizio tramviario è essenziale, nonchè pregiudizio e danno alla stessa Azienda per il mancato introito di tutta una giornata.

Perciò a tutela degli interessi dell'Azienda, seriamente compromessi, nonchè di quelli della cittadinanza, si è ritenuto applicabile nei confronti della detta Commissione il disposto del regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

CASTAGNO. Signor Presidente, è evidente che della succinta risposta data alla mia inter-

rogazione da parte del signor Sottosegretario io non posso dichiararmi soddisfatto; ne dirò brevemente i motivi.

Il provvedimento di scioglimento dell'amministrazione dell'Azienda municipalizzata delle tramvie di Torino è stato preso in base ad un decreto, quello del 26 settembre 1925, n. 1674, il quale era un provvedimento caratteristicamente fascista, emanato nel periodo in cui il Governo fascista stava trasformando tutta la amministrazione dello Stato, togliendo completamente l'autonomia comunale e intervenendo col prepotere dello Stato stesso in tutte le attività periferiche della Nazione.

Si è dimenticato, il signor Sottosegretario, di dirci una cosa: che lo stesso decreto del settembre 1925 non annullava, in nessuna parte, la legge fondamentale delle aziende municipalizzate che data dal 1903; anzi a questa legge il decreto stesso fa un esplicito richiamo. La legge del 1903 specifica che per sciogliere un consiglio di amministrazione di una azienda municipalizzata occorre che un terzo dei consiglieri comunali ne faccia esplicita richiesta; oppure, o di sua iniziativa od in seguito alla richiesta di questo terzo dei consiglieri, deve intervenire il Prefetto a provocare una deliberazione del Consiglio comunale stesso; e solo nel caso in cui per due riunioni consecutive il Consiglio comunale non deliberi, può intervenire direttamente l'autorità del Prefetto. Questa è la condizione di funzionamento normale, questo è il normale procedimento per lo scioglimento dell'amministrazione delle aziende municipalizzate.

Il decreto del ministro Federzoni del settembre 1925 stabilisce l'intervento del Ministero dell'interno e di quello dell'industria e commercio solo nei casi di urgenza e l'urgenza deve essere dimostrata; non annulla affatto le disposizioni della legge. Ho già detto prima che bisogna considerare questo decreto del 1925 non per se stesso, ma compreso in tutta quella serie di provvedimenti che allora stava emanando il Governo per giungere poco per volta alla abolizione dei Consigli comunali, delle Giunte e dei Sindaci e all'introduzione dell'istituto del Podestà. Quindi questo decreto, col ritorno al regime democratico, non avrebbe più ragione di essere applicato. Non solo, ma si noti una cosa: che quando, alcun tempo dopo l'emana-

zione del decreto, fu pubblicato il testo unico delle disposizioni regolanti le aziende municipalizzate, del decreto stesso non vi si fece menzione; per cui rimane ancora dubbio se il decreto Federzoni abbia conservato o meno il suo valore. Comunque sia, l'attuale Governo si è richiamato ad un decreto tipicamente fascista, perchè proprio con quel decreto si iniziava tutta la prassi del regime che noi abbiamo condannato, ma che oggi si torna ad applicare.

Quanto al caso di urgenza, evidentemente in quel momento esso non esisteva più, perchè lo sciopero era avvenuto, perchè i provvedimenti erano in corso di esecuzione, perchè non era in vista nessun'altra manifestazione o nessun'altra determinazione che potesse indurre l'amministrazione a mancare, se l'amministrazione era in difetto. Si aveva quindi tutto il tempo, da parte del Prefetto o da parte dello stesso Ministero, richiamando eventualmente il Prefetto se esso non avesse provveduto, di seguire la procedura normale.

Vi era stato, il giorno precedente, lo sciopero dimostrativo contro la venuta del generale Eisenhower in Italia, sciopero fatto non soltanto dai tramvieri di Torino, ma da decine e decine di migliaia di operai di quella città, senza considerare tutte le altre centinaia di migliaia di lavoratori italiani che protestarono contro la venuta del generale americano in Italia e contro la politica bellicista del nostro Governo. Sciopero politico: siamo perfettamente di accordo; sciopero tipicamente politico. Non vi è però in questo momento in Italia una disposizione specifica che proibisca lo sciopero di natura politica nei servizi pubblici, salvo il Codice penale fascista, da tutti ripudiato. L'articolo 40 della Costituzione è abbastanza chiaro in proposito; una legge restrittiva non esiste ancora. Vi è pertanto solo l'affermazione della Carta costituzionale che « il diritto di sciopero si esercita », e quindi, se si esercita, è perchè esso è libero. I richiami preventivi che le autorità politiche, il Prefetto in particolar modo, avevano rivolto al Consiglio di amministrazione, erano state dal Consiglio stesso, non dico respinti, ma semplicemente presi in atto e ad essi si era replicato con l'osservazione che, in materia di conduzione dell'azienda e di rapporti col personale, non era il Consiglio di amministrazione il responsabile, ma la direzione

tecnica e che, d'altra parte, di fronte a un movimento di sciopero, le direzioni tecniche e i consigli di amministrazione non possono essere tenuti responsabili della libera manifestazione della volontà dei lavoratori. Il Consiglio di amministrazione poteva emettere tutte le ordinanze che avesse voluto; ma le ordinanze sarebbero state lettera morta, in quanto la volontà degli operai era quella di manifestare pubblicamente le proprie opinioni, e il Consiglio non poteva comunque nè impedirlo nè porre limitazioni.

Si dice che il motivo del provvedimento contro il Consiglio di amministrazione sta nell'atto susseguente allo sciopero, e cioè nel fatto che l'amministrazione avrebbe impedito l'applicazione di sanzioni ai lavoratori. Questo, onorevole Sottosegretario, non è vero. Se lei ricorda, subito dopo le manifestazioni contro Eisenhower, non erano soltanto i tramvieri di Torino nelle condizioni di poter essere reazionariamente colpiti da provvedimenti disciplinari: vi erano migliaia di ferrovieri, vi erano altre migliaia di dipendenti da servizi pubblici; e le organizzazioni sindacali nazionali, ivi compresa la C.I.S.L., cioè la Confederazione dei liberi lavoratori, nella fattispecie democratica cristiana, stavano trattando con il Ministro dei trasporti per vedere di contenere le minacciate sanzioni nei limiti più ristretti possibili. Ecco il motivo per cui il Consiglio di amministrazione dell'Azienda tramviaria di Torino ha detto al suo direttore di tenere in sospenso i suoi provvedimenti, e ciò fintanto che in sede nazionale non fossero concordate quelle eventuali limitazioni ai provvedimenti stessi che potessero venire consigliate dalla opportunità di riportare alle condizioni normali un servizio pubblico che deve essere svolto in tranquillità dai lavoratori.

Questa raccomandazione od invito a tenere in sospenso, poichè non era nella potestà del Consiglio di annullare un deliberato dell'organo direzionale tecnico, è stata presa a pretesto per sciogliere l'amministrazione e sostituirla con un commissario.

Ora l'amministrazione delle tramvie di Torino aveva dato prova non di essere incapace a risolvere pacificamente le vertenze dei lavoratori, ma anzi di esserne capacissima ed ancora recentemente ne aveva dato la dimostrazione quando, in una vertenza sindacale svol-

tasi tra il dicembre ultimo e il gennaio di quest'anno, era riuscita a contenere al minimo l'onere di alcune richieste dei lavoratori ed a impedire che essi facessero uno sciopero, caso strano, voluto dalla C.I.S.L. Forse è proprio per questo che si è voluto sciogliere l'amministrazione. Si voleva dare dovunque ed anche a Torino la dimostrazione che le amministrazioni popolari non sanno amministrare bene, al fine di potersi presentare alle prossime elezioni affermando l'incapacità delle amministrazioni popolari.

Comunque, non mi dichiaro soddisfatto della risposta del Sottosegretario, perchè questi interventi governativi sono contro lo spirito democratico e contro il diritto, ed il Governo non deve mai valersi, a giustificazione dei suoi provvedimenti di disposizioni già prese dal regime fascista in base a decreti intesi a sopprimere tutte le libertà.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Prego l'onorevole Presidente di permettere che io replichi brevemente alle dichiarazioni del senatore Castagno allo scopo di dare alcuni chiarimenti.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, non posso consentirle di replicare poichè questo diritto verrebbe poi richiesto anche dall'interrogante e così non si finirebbe più. In ogni caso la sua replica dovrebbe limitarsi ai fatti senza polemizzare.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Fare rilievi senza polemizzare mi sembra impossibile perchè argomentando dai fatti si ricavano le conseguenze.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Raja al Ministro dei lavori pubblici: « per sapere se non intenda affrontare e risolvere finalmente il grave problema della rada di Pantelleria, ordinando i lavori necessari ed urgenti per sistemare definitivamente il vecchio porto, rendendone praticabile l'entrata senza distruggere il braccio « Cidonio », togliendo le varie scogliere, sistemando i fondali e costruendo una piccola diga di protezione. Tali lavori di sistemazione si presentano urgenti ed indispensabili, onde evitare i gravi danni che in ogni fortuna si verificano — come è avvenuto il 15 gennaio 1951, in cui affondarono parecchie navi e molte altre furono gravemente danneggiate — e rendere praticabile quella

rada, che si presta quale porto-rifugio per tutti i numerosi pescherecci delle coste siciliane e dell'Adriatico che esercitano la pesca nel triangolo Pantelleria-Lampedusa-Costa Tunisina » (1589).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Ministero dei lavori pubblici ha già fatto esaminare dai propri organi tecnici locali la possibilità di ripristinare e potenziare il porto vecchio di Pantelleria. Da tale esame è emersa la necessità di ripulire tutto lo specchio acqueo del bacino portuale dai relitti, ruderi, detriti ecc che attualmente l'ingombrano, rendendone difficile e pericoloso l'ingresso ai natanti e, inoltre, di approfondire fino a metri 4 i fondali del porto mediante escavazione in roccia. È emersa anche la necessità di provvedere alla difesa del bacino portuale dalla traversia mediante la costruzione di una scogliera, da intestarsi nel sito più conveniente. Con l'attuazione degli accennati lavori il porto vecchio di Pantelleria potrà soddisfare ai bisogni dell'isola e potrà anche servire come porto-rifugio ai numerosi pescherecci che frequentano quella zona. Sono state intanto impartite disposizioni all'ufficio del Genio civile di Trapani perchè provveda subito a redigere e trasmettere al Ministero — ai fini dell'immediata esecuzione — la perizia riguardante i lavori di ripulitura del bacino portuale e di quelli occorrenti per ripristinare la scogliera del porticciolo « Cidonio » all'esterno del porto vecchio. Lo stesso ufficio è stato inoltre incaricato di approntare, con carattere di urgenza, uno studio di massima per l'esecuzione delle altre opere occorrenti per la sistemazione del porto di Pantelleria. Tale studio sarà poi sottoposto all'esame della competente Commissione per i piani regolatori dei porti marittimi nazionali, per i conseguenti provvedimenti da adottare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Raja per dichiarare se è soddisfatto.

RAJA. La risposta dell'onorevole Sottosegretario mi tranquillizza e mi soddisfa, però ho un'enorme preoccupazione e debbo esternarla all'onorevole Camangi; la preoccupazione è che alla fin fine le cose rimangano quelle che sono anche dopo questa rassicurante risposta. In-

fatti, se il Genio civile non viene sollecitato, evidentemente non farà mai questo progetto che è nell'animo e nei propositi del Governo.

Fin dal 1949 io ho segnalato la situazione di Pantelleria e l'ho denunciata al Governo e alla pubblica opinione. Si tratta di un'isola completamente distrutta durante la guerra e che subisce le ripercussioni di questa distruzione. Deve quindi essere riguardata con una considerazione particolare. I problemi di vita, di attività e di sicurezza dell'isola devono essere risolti con urgenza. Il problema del piccolo porto, poi, deve essere affrontato e le opere devono essere eseguite al più presto per assicurare la sicurezza delle navi ed il normale traffico dell'isola.

Confido pertanto che il Governo assegnerà i fondi occorrenti per la sistemazione definitiva ed il Genio civile appresterà al più presto i progetti, in maniera che le promesse di oggi possano con sollecitudine trovare piena realizzazione.

PRESIDENTE. Seguono all'ordine del giorno due interrogazioni al Ministro dell'interno.

La prima, del senatore Boccassi, è così formulata: « per conoscere le ragioni che hanno determinato lo scioglimento del Consiglio comunale di Casale Monferrato (Alessandria) e la nomina di un Commissario prefettizio » (1653).

La seconda, del senatore Castagno, è del seguente tenore: « per conoscere i motivi per cui si è proceduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Casale Monferrato (provincia di Alessandria) » (1654).

Sullo stesso argomento è stata ora presentata, da parte del senatore Lovera, un'altra interrogazione, così concepita:

« Per conoscere i motivi per cui è stata sciolta l'Amministrazione comunale di Casale Monferrato » (1692).

Ritengo che queste tre interrogazioni, vertendo sullo stesso argomento, possano essere svolte congiuntamente.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Onorevoli colleghi, rispondo a tutte e tre le interrogazioni presentate sullo stesso argomento, compresa anche quella dell'onorevole Lovera, solo in ultimo conosciuta.

Un Consiglio comunale, quando si riduce per qualsiasi causa a meno della metà dei suoi membri, non è più in condizioni di deliberare validamente, sia in prima che in seconda convocazione, a norma dell'articolo 127 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915.

In tale situazione è venuto a trovarsi il Consiglio comunale di Casal Monferrato, in conseguenza della presa d'atto, da parte della Giunta provinciale amministrativa, delle dimissioni di 21 consiglieri, sui 40 assegnati al Comune; ovverosia il Consiglio comunale era ridotto a meno del minimo necessario per poter regolarmente funzionare. È necessario notare che non si è potuto procedere allo scioglimento del Consiglio comunale perchè per tale provvedimento sarebbe stato necessario che esso, come dispone l'articolo 280 della legge predetta, avesse perduto per dimissioni od altra causa i due terzi dei suoi membri.

D'altra parte non è esatto dire che esso potrebbe funzionare in seconda convocazione, giacchè la seconda convocazione presuppone logicamente che si sia avuta la prima convocazione e di più che questa prima sia possibile in rapporto al numero dei consiglieri in carica. È evidente poi che la possibilità di una seconda convocazione, può verificarsi nella vita di un Consiglio comunale in linea straordinaria, ma non è di contro supponibile che l'eccezione possa essere eretta a regola; ciò è pacifico in giurisprudenza. Nella fattispecie, essendosi verificati i presupposti di cui al quinto comma — seconda parte — dell'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, il prefetto di Alessandria ha provveduto alla nomina di un Commissario al Comune. Il citato articolo unico dice appunto che il Prefetto « invia apposito Commissario presso il Comune per reggerlo per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possa per qualsiasi ragione funzionare ».

Non si è trattato quindi di scioglimento del Consiglio bensì di un normale provvedimento adottato dall'autorità di controllo — nell'esercizio della potestà surrogatoria — allo scopo di assicurare il funzionamento dei servizi comu-

nali cui, per la ragione suaccennata, i normali organi autarchici non erano più in grado di provvedere.

Vorrei, data la difficoltà che talora ci viene fatta per eventuale replica, far notare che non si è potuto applicare alla fattispecie l'articolo 17 della legge 24 febbraio 1951, il quale, mentre dispone che quando il Consiglio abbia perduto la metà dei membri si procede alla rinnovazione integrale, ammette però che il Sindaco e la Giunta restano in carica fino alla nomina dei successori; e ciò perchè tale legge non era ancora in vigore al momento dello scioglimento del Consiglio comunale di Casale Monferrato; e ciò ho creduto bene di rilevare a completamento della mia risposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Boccassi per dichiarare se è soddisfatto.

BOCCASSI. Non è sul lato giuridico che io sollevo eccezioni, signor Sottosegretario, bensì sulla parte morale e formale che sta al fondo di questo provvedimento.

L'amministrazione di Casale fu nominata nel 1946 e all'inizio trovava un disavanzo di bilancio di oltre cinque milioni. Con competenza e con buona volontà, nel giro di questi quattro anni, riesce a risanare il bilancio tanto che dalla verifica della situazione di cassa della Tesoreria comunale in data odierna si rileva un credito verso il tesoriere di ben 78.265.810 lire. Non solo, ma oltre al risanamento del bilancio, l'amministrazione realizza una serie di opere pubbliche a beneficio della cittadinanza, il che va tutto a suo onore, e precisamente la messa in opera di chilometri venti di strade bitumate, l'allestimento del campo sportivo, il riattamento delle scuole elementari e dei locali del Comune; la costruzione di due chilometri di fognature, il prolungamento delle condutture dell'acquedotto per far giungere l'acqua in tutti i rioni della città, la costruzione di mille posti nei colombari; l'alberatura della città distrutta dalla guerra, il miglioramento del servizio di viabilità pubblica, come semafori, motorizzazione delle guardie comunali, nettezza urbana, ecc. Così stavano le cose quando nel febbraio scorso un gruppo di consiglieri, con lo specioso pretesto che nelle consultazioni del 18 aprile il corpo elettorale aveva espresso maggiori simpatie per i partiti non social-comunisti, non ravvisavano più nella configurazione del Consiglio comunale

l'espressione della pubblica opinione e *sic et simpliciter* rassegnavano le dimissioni. La Giunta comunale decide di non prendere atto delle dimissioni, ma la Giunta provinciale amministrativa le accoglie. Il Prefetto ritiene che in dipendenza delle dimissioni il Consiglio comunale non è più in grado di funzionare essendo venuto a perdere la metà più uno dei suoi componenti, e pertanto decreta la nomina di un Commissario prefettizio. A parte il fatto che la Giunta comunale avrebbe sempre potuto funzionare in seconda convocazione, a parte il fatto che mancavano soltanto quindici giorni perchè divenisse operante la legge sulle elezioni attuali, la legge del 24 febbraio 1951, che reca le norme per la elezione dei Consigli comunali, e che, in base appunto all'articolo 17 a cui l'onorevole Sottosegretario ha accennato, dispone che quando il Consiglio comunale per dimissione o per altra causa abbia perduto la metà dei propri membri, il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori; a parte lo specioso motivo adottato dai consiglieri nella loro lettera di dimissioni, per affrettare le consultazioni, mentre invece il Governo aveva già indetto le elezioni; a parte che questi motivi non giustificano affatto le dimissioni di amministratori che abbiano a cuore seriamente gli interessi di una amministrazione comunale, e che si potrebbe loro obiettare che essi hanno atteso dal 18 aprile 1948 ad oggi ad accorgersi del cambiamento avvenuto nell'opinione pubblica, a parte questo, ciò che emerge chiaramente da questo provvedimento è la faziosità dimostrata da una parte di quel Consiglio nel mettere in crisi l'amministrazione, ed il livore politico contro gli amministratori social-comunisti colpevoli soltanto di aver bene amministrato la cosa pubblica, e inoltre, l'acquiescenza delle autorità tutorie a questo gioco meschino.

Casale è una città di tradizionali virtù, laboriosa e generosa, ha dato un largo contributo di sangue nella lotta di liberazione e non meritava ciò che il suo popolo considera un sopruso. Pertanto, onorevole Sottosegretario, sono certo di rendermi interprete della maggioranza del popolo casalese dichiarando di non ritenermi soddisfatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lovera per dichiarare se è soddisfatto.

LOVERA. Contrariamente al collega Boccassi mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'onorevole Sottosegretario e credo di poterlo dire veramente a nome della maggioranza della popolazione di Casale, che rappresento quale senatore della città. La legittimità del provvedimento, non contestata nemmeno dall'onorevole Boccassi, è stata dimostrata dallo stesso atteggiamento di coloro che, quando prevedero le dimissioni dei consiglieri della maggioranza, le quali avrebbero portato necessariamente a questo provvedimento, minacciarono uno sciopero e con manifesti annunciarono che sarebbero ugualmente rimasti al loro posto; invece poi quando il Commissario prefettizio prese possesso della carica, tutto si ridusse ad una discussione, fatta con voce tremante per il disappunto, da parte del Sindaco. Lo sciopero non ebbe luogo, perchè la popolazione si rifiutò di aderirvi, e al comizio, cui avrebbe dovuto partecipare la stragrande maggioranza della popolazione, intervennero solo alcune centinaia di persone. Quindi la legittimità del provvedimento si può dire che è stata riconosciuta dalla stessa parte avversa.

Quanto alle ragioni morali invocate, nego che abbiano consistenza. Infatti se è vero che l'Amministrazione comunale non è in *deficit* come quelle di molti altri Comuni, e ha lasciato un attivo di 78 milioni, questo è dovuto al fatto che, avendo fatto molte promesse all'epoca delle elezioni, tra l'altro quella della costruzione dei bagni pubblici, che la nostra città non ha ancora, nulla o quasi è stato realizzato.

Il collega Boccassi ha ricordato la costruzione iniziata del campo sportivo, ma egli probabilmente sa che i fondi non sono stati dati dal Comune. Debbo dichiarare che, siccome l'iniziativa venne da parte degli stessi sportivi, che ottennero le sovvenzioni non dal Comune, e siccome parlamentari democristiani si interessarono per questa realizzazione che costituiva veramente una grande aspirazione della popolazione, si ebbero degli ostacoli da parte della amministrazione comunale per l'attuazione del provvedimento. E, se la popolazione ha appreso con piacere che vi erano degli avanzi nel bilancio, ha però disapprovato che queste somme non venissero impiegate per lavori che servissero a lenire la disoccupazione, di cui l'opposizione mena tanto scalpore, ma quando avreb-

be la possibilità di attenuarla, si astiene dal farlo.

BOCCASSI. Amico Lovera, non è quella la ragione. Vorrei sapere la ragione che ha determinato lo scioglimento del Consiglio comunale.

LOVERA. La popolazione quindi avrebbe visto molto meglio impiegati questi milioni in opere pubbliche, anzichè vedersi promettere, allo scadere dell'amministrazione, altri lavori in futuro per avanzi realizzati, lavori che invece si sarebbero potuti compiere tempestivamente, durante la permanenza al potere di questa amministrazione. La popolazione quindi nella stragrande maggioranza ha dimostrato di approvare l'operato della minoranza, la quale, se è accusata di faziosità, io invece dico che ha agito secondo i suoi legittimi diritti e secondo il suo dovere, proprio per reazione alla faziosità dimostrata dalla maggioranza e dal Sindaco in particolare durante tutto il periodo del loro potere.

Non voglio ora dilungarmi a dimostrarne la faziosità; avrei dei casi specifici da ricordare, capitati nella mia scuola, degli episodi proprio contro di me e contro la scuola che presiedo. Non è il caso quindi di parlare di faziosità. Certo si è che negli ultimi tempi solo la presenza della minoranza alle riunioni dei Consigli comunali consentiva di prendere le deliberazioni, perchè anche molti consiglieri della maggioranza si erano ormai disinteressati, proprio per il sistema eccessivamente autoritario che il Sindaco dimostrava non solo nei riguardi della minoranza, ma anche verso gli appartenenti al suo partito o al partito collegato. Pertanto la faziosità è stata proprio rimproverata al Sindaco e riconosciuta da tutti. Non ci sono quindi questioni di carattere morale, c'è semplicemente la difesa dei diritti della rappresentanza consiliare, che, quando ha ritenuto di non dover più prestarsi al gioco della maggioranza, si è valse del suo diritto per dare le dimissioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castagno per dichiarare se è soddisfatto.

CASTAGNO. Contrariamente al giudizio espresso dal collega Lovera, io mi dichiaro non soddisfatto della risposta del Ministro.

Ringrazio la Presidenza di aver accettato, sia pure all'ultimo momento, l'interrogazione

1948-51 - DCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

17 APRILE 1951

di comodo del senatore Lovera non iscritta all'ordine del giorno...

PRESIDENTE. Si è seguita la prassi comune.

CASTAGNO. . . perchè effettivamente il breve discorso del collega ci viene a indicare i motivi reali per i quali è stata estromessa la amministrazione comunale di Casale Monferrato, con l'invio di un commissario prefettizio. Ci troviamo di fronte a una minoranza che si ricorda dopo tre anni dei risultati delle elezioni del 18 aprile e che si accorge, dopo quasi cinque anni, della cattiva amministrazione della maggioranza; una minoranza quindi che, alla vigilia delle elezioni, dà modo e pretesto al Prefetto per intervenire contro la legittima rappresentanza cittadina. Questo si fa sempre per il solito e vecchio motivo, che già nella mia precedente interrogazione ho sviluppato, il desiderio cioè di presentare di fronte al corpo elettorale, attraverso la nomina di un commissario, l'incapacità dell'amministrazione ad assolvere i compiti affidatili.

Qui si è ricorsi anche ad un artificio, onorevole Sottosegretario, perchè si è negata l'applicabilità dell'articolo 17 di una legge di cui invece si è applicato l'articolo 19...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di due leggi distinte.

CASTAGNO. Ha ragione, onorevole Sottosegretario: sono caduto in errore. L'articolo 19 si riferisce alla legge 1949. Si è applicato quindi un articolo della legge del 1949 che prevede il caso che le amministrazioni dimostrino di non essere più in grado di funzionare. Ora, la amministrazione di Casale Monferrato aveva sempre dimostrato di essere in grado di funzionare anche se, come dice il collega Lovera, il Sindaco aveva la voce tremante: è questione di commozione in un particolare momento. Ma l'amministrazione di Casale non ha mai dato luogo (e lo prova lo stesso fatto che il Ministero non era mai intervenuto prima delle dimissioni in *articulo mortis* dei 19 consiglieri) a lamenti o a procedimenti per irregolare funzionamento; anzi aveva svolto effettivamente, in tutte le sue attività, opera buona.

Ma bisogna anche esaminare il modo con cui si è proceduto. Se io mi sono deciso a presentare l'interrogazione, a fianco di quella del collega Boccassi, è proprio per il modo col quale

si è creduto di procedere. Una domenica, l'11 marzo, a sera tarda, la casa comunale è stata occupata dalle forze di polizia, mentre la gente era a dormire; il mattino di lunedì, un certo dottor Bruschelli, dichiarandosi commissario prefettizio, si reca dal sindaco, professor Angelini, e gli dice di rimanere pure a casa perchè ora il sindaco è lui!

LOVERA. Non è esatto: tutto ciò è avvenuto nel palazzo comunale.

CASTAGNO. In casa od in Comune, è lo stesso. Sta di fatto che si è, ancora una volta, voluto offendere e si è offesa la cittadinanza di Casale Monferrato prendendo provvedimenti di polizia preventivi, come se, di fronte alla nomina del commissario prefettizio, avesse dovuto succedere addirittura una sollevazione in città e l'occupazione violenta, da parte della popolazione, della casa comunale. Semmai, se si aveva questa preoccupazione, era perchè si era perfettamente convinti di compiere un atto contrario alla volontà della popolazione stessa. E si è andati oltre, onorevole Lovera, perchè il Sindaco, volendo far sentire la sua « tremante voce » alla popolazione, aveva chiesto di poter convocare la popolazione su una piazza del paese per fare il rapporto della sua gestione: dopo cinque anni di amministrazione, egli aveva pure, non solo il diritto, ma il dovere di dire alla cittadinanza alcune cose sull'Amministrazione comunale che aveva fatto questo o quest'altro. La riunione pubblica è stata proibita (*segna di diniego del Sottosegretario*) e il Sindaco se ha voluto parlare ha dovuto convocare i suoi concittadini nel cortile di un palazzo. Lei, onorevole Bubbio, mi insegna che la cosa è ben diversa. Ora, che un Sindaco non possa parlare ai suoi concittadini qualche ora dopo la sua estromissione dalla casa comunale, che non possa esporre il suo operato e sentire le eventuali critiche, è ancora la tipica azione antidemocratica che noi siamo costretti continuamente a denunciare.

Tutti gli altri motivi a me, che non sono un cittadino di Casal Monferrato, interessano relativamente; sarà il corpo elettorale a dare il giudizio sulla Amministrazione. Libero è il collega Lovera di auspicare la vittoria della sua parte e liberi siamo noi di auspicare la vittoria della parte nostra.

Ciò che mi interessa è che questi sistemi, anche per il modo offensivo con il quale sono applicati, sono veramente la negazione di ogni costume democratico; non è alla vigilia delle elezioni, allo scopo di fare le elezioni stesse non con una regolare Giunta ma con un commissario prefettizio, che si mandano a spasso gli eletti dal popolo. Ecco la ragione della insoddisfazione e della mia protesta. (*Vive approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Macrelli all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro del tesoro: « per sapere se non credano di proporre, per evidenti ragioni di giustizia e di umanità, provvedimenti legislativi per la tutela sanitaria contro la lebbra e per la concessione di un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, ai congiunti degli ammalati ricoverati » (1655).

Ha facoltà di parlare il senatore Spallicci, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica. La necessità di potenziare la lotta contro la lebbra in Italia è stata riconosciuta da vario tempo dal Commissariato per l'igiene e sanità. Tale necessità ha due scopi: scopo profilattico e scopo sociale. Ai fini profilattici il Senato ricorderà che con uno schema di provvedimento che è stato convertito in legge il 5 aprile 1950, n. 175, è stato approvato uno stanziamento di 325 milioni per l'aumento della disponibilità dei posti letto e per il ricovero degli ammalati contagianti di lebbra, perchè per disposizione legislativa, diversamente da quello che si fa per la tubercolosi e per le malattie veneree, il ricovero per i malati contagianti di lebbra è coattivo. Quindi abbiamo la necessità del ricovero di questi ammalati. Ed allora per l'ampliamento dei reparti e per la fondazione di una colonia agricola, chiamata Hanseniana per evitare di chiamarla lebbrosario, i lavori sono già attuati nell'apposito reparto dell'ospedale San Martino a Genova. Stanno a buon punto le pratiche per il piccolo lebbrosario di Messina e l'altro di Cagliari, si attende anzi da Cagliari il progetto per la trasformazione completa del piccolo reparto che serve ora da lebbrosario; in più la colonia agricola è in via di completa-

mento e sostituirà del tutto l'altra di Acquaviva delle Fonti.

È necessario poi che il Senato sappia che il numero dei lebbrosi è aumentato in questo ultimo tempo da 300 a 350; sono quasi tutti casi di importazione, ma ce ne sono anche di clandestini che si sottraggono al ricovero, soprattutto perchè manca un sussidio per le famiglie. Da parte nostra è stato inoltrato uno schema di provvedimento in data 20 aprile 1950 al Ministro del tesoro per poter dare un congruo sussidio alle famiglie, dato che spesso i malati sono capi di famiglia e non si sottopongono alle cure necessarie assillati dallo stato di angustia in cui si troverebbero i congiunti, onde spesso evadono dai lebbrosari. Occorre dunque dare un sussidio anche a scopo psicologico alle famiglie di questi malati che sono in istato di clausura.

Vedremo allora che i malati si cureranno e continueranno la cura fino all'esaurimento della forma contagiante. Noi ricoveriamo appena la metà dei 350 infetti, gli altri li curiamo a domicilio, dato che ricoveriamo i contagianti, quelli cioè le cui secrezioni nasali contengono il bacillo di Hansen. Dobbiamo mantenere i malati in colonie agricole allontanandoli dalle case dove i congiunti spesso si oppongono. Il malato entrerà più volentieri negli istituti di cura sapendo che v'è una tranquillità economica per le famiglie.

Sappia l'interrogante che lo schema di provvedimento da noi presentato attende dal Tesoro l'approvazione. Quando poi sarà presentato al Senato credo che l'Assemblea farà buona accoglienza a questa opera davvero umanitaria e filantropica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Macrelli per dichiarare se è soddisfatto.

MACRELLI. Ringrazio l'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica della sua risposta e soprattutto lo ringrazio perchè, nonostante il doloroso infortunio capitatogli in questi giorni, è voluto venire qui a rispondere alla mia interrogazione. La mia interrogazione ha un significato e un valore sul quale richiamo l'attenzione del Senato invocando però, soprattutto, provvedimenti da parte del Governo. Le cifre che ha annunciato l'onorevole Spallicci rispondono al vero.

Però è bene precisare: sono 127 finora i ricoverati nei sanatori: 61 ad Acquaviva delle Fonti, 30 a Genova, 20 a Messina, 15 a Cagliari. Però gli ammalati contagianti salgono fino a 350, forse superano anche questa cifra, che è cifra ben dolorosa e deve fare impressione. Ciò significa, onorevoli colleghi, che 223 ammalati contagianti sono curati a casa. L'osservazione giustissima che faceva il Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità risponde ad una necessità non solo profilattica, ma sociale e umana. D'accordo che esiste una legge: quella del 5 aprile 1950, n. 175, che autorizza una spesa straordinaria di 325 milioni. Ma è opportuno notare che questi 325 milioni debbono essere destinati esclusivamente all'ampliamento dei lebbrosari e per l'istituzione di colonie di lebbrosi: il che significa, onorevoli colleghi, che con questa somma non si provvede affatto a quei mezzi e a quelle misure cui accennava l'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità. Sono quindi quasi 250 ammalati che restano a casa. Per quanto sia coattivo il ricovero, le famiglie si rifiutano di consegnare gli individui che rappresentano l'unico mezzo di sostentamento delle famiglie. E allora quella richiesta che credo sia stata fatta dall'Alto Commissario dell'igiene al Ministero del tesoro, perchè si attui un provvedimento integrativo della legge del 5 aprile 1950, mi pare debba riscuotere l'unanime consenso del Senato. Dico subito che se non è possibile all'Alto Commissario per l'igiene presentare questo disegno di legge lo presenteremo noi: sarà un disegno di legge d'iniziativa parlamentare che mi auguro troverà il consenso del Senato e, da parte della Commissione finanze e tesoro si vorrà suggerire, starei per dire, a noi i mezzi per la copertura richiesta dall'articolo 81 della Costituzione.

È opportuno rilevare — e mi auguravo che l'avesse fatto lo stesso onorevole Spallicci — che vi sono state delle minacce; sono arrivate fino al banco del Governo, ai Ministeri, contenute anche in lettere pubblicate in vari giornali. Cioè molti di questi ammalati, di questi disgraziati hanno minacciato di venire a Roma e di sfilare in corteo per le vie della capitale per presentarsi alle sedi dei vari Ministeri, e soprattutto al Ministero dell'interno, per protestare e richiedere dei provvedimenti. Mi ri-

sulta per esempio che alcuni, forzando non so se la consegna o la disciplina che vigono nei lebbrosari, sono arrivati a Roma, si sono presentati in certi uffici suscitando naturalmente quel senso di commiserazione, ma nello stesso tempo di paura, che è umano sia in tutti noi.

Ora, è opportuno che si provveda. Ripeto, ringrazio della risposta che mi si è data, ma se la risposta corrisponde a quelli che sono i sentimenti personali del senatore Spallicci e di coloro che lavorano e collaborano con lui in questa opera umana, bisogna che la risposta stessa trovi qualche fondamento più concreto o da parte del Governo o da parte del Parlamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Romano Domenico all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: « per conoscere la ragione per la quale non ha finora dato parere sul progetto di costruzione dell'acquedotto del comune di Rizziconi (Reggio Calabria), già esaminato dall'autorità sanitaria provinciale e dal Comitato del provveditorato alle opere pubbliche, mentre una popolazione di diverse migliaia di abitanti, priva di rifornimento idrico, vede nel burocratismo ritardatore, profilarsi la minaccia alla pubblica salute col sopraggiungere della stagione estiva » (1658).

Ha facoltà di parlare il senatore Spallicci, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. L'esame del progetto dell'acquedotto in parola, cioè del comune di Rizziconi, ha richiesto una istruttoria lunga ed esauriente, per cui le pratiche che l'onorevole interrogante definisce lungaggini burocratiche sono state assolutamente necessarie per le ragioni che sto per esporre. I pareri erano stati favorevoli, dice l'onorevole interrogante, e aggiunge: dal momento che la Giunta provinciale sanitaria, dal momento che il Commissariato delle opere pubbliche avevano dato il via, come mai si è insabbiato questo progetto dall'ottobre fino ad oggi? Questa popolazione che è di varie migliaia di abitanti attende che il problema idrico sia risolto per evitare dei casi di tifo.

Ora l'onorevole interrogante deve comprendere che da parte nostra vi è un ben com-

1948-51 - DCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

17 APRILE 1951

prensibile senso di responsabilità, e quando un esame delle acque, che è stato praticato nel luglio del 1949, dà come referto la presenza di *bacterium coli*, e di tracce di ammoniaca, rimaniamo molto dubbiosi a dare il via ad un progetto di acquedotto; non possiamo essere tranquilli, dal lato batteriologico, quando vi è il *bacterium coli*, nè dal lato chimico quando risulti la presenza dell'ammoniaca, non che ciò di per sè rappresenti una non potabilità dell'acqua, ma perchè ci segnala la presenza di elementi organici nel terreno attraversato da quella falda idrica. In un secondo esame fatto di recente, nel luglio 1950, i risultati sono stati, invece, probativi, cioè non si è trovato più nè *bacterium coli*, nè traccia di ammoniaca. Oggi è allo studio e all'approvazione del Consiglio superiore di sanità il progetto. La riunione avrà luogo a giorni e prima della fine del mese il Consiglio superiore darà il suo responso in proposito. Siccome gli esami sono stati ripetuti successivamente, se noi avremo la conferma che nè dal lato batteriologico nè dal lato chimico l'acqua sia impotabile, daremo molto volentieri il nulla osta per l'acquedotto.

Quel che debbo rilevare è che non si è trattato di lungaggine burocratica. L'apprensione che ha l'onorevole interrogante per l'avvicinarsi dell'estate è pari all'apprensione nostra che l'acqua non debba poi risultare impotabile per la presenza degli elementi di cui si è detto. Il ritardo non deve addebitarsi a lungaggini burocratiche, ma piuttosto alla diligenza dei nostri uffici.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare il senatore Romano Domenico per dichiarare se è soddisfatto.

ROMANO DOMENICO. Ringrazio l'onorevole Commissario per le sue notizie, però mi associo alle preoccupazioni della popolazione assetata che in due anni non ha potuto vedere approvato il progetto dell'acquedotto. Questo progetto fu esaminato dal Consiglio provinciale di sanità, dal comitato tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche, del quale fa parte il medico provinciale, e fu mandato poi il 24 ottobre dal Ministero dei lavori pubblici all'Alto Commissariato. Sono sei mesi e nessun provvedimento è stato preso.

La verità è che quando si fanno delle leggi, tutte le amministrazioni ci vogliono mettere il

becco e si debbono sentire pareri a destra e a sinistra e per ogni parere occorrono dei mesi. Sono due anni che questo progetto è stato compilato e non è giunto ancora all'approvazione. Quindi ringrazio l'onorevole Commissario, ma debbo associarmi al disappunto della popolazione.

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni del senatore Piemonte...

FANTONI. Il senatore Piemonte per gravi ragioni di famiglia ha dovuto assentarsi e prega che lo svolgimento delle sue interrogazioni sia rinviato.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Piemonte ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro sulla costruzione dell'acquedotto di Montenars (Udine) (1661) e quello dell'interrogazione dello stesso senatore Piemonte ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno sullo stato del cimitero di Montefosca nel comune di Pulfero (1675) sono rinviati ad altra seduta.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione » (1168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione ».

È iscritto a parlare il senatore Tessitori. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Onorevoli colleghi, vorrete perdonarmi se, a guisa di premessa alle poche cose che sto per dirvi, ricorderò i precedenti del disegno di legge che sta oggi dinanzi a noi. Ciò è necessario perchè ci si possa rendere ragione dell'importanza di questa legge e anche della delicatezza della medesima. Questa legge è im-

1948-51 - DCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

17 APRILE 1951

portante come tutte le leggi che attengono alla esecuzione di Accordi internazionali; è delicata in particolar modo perchè si riferisce alla popolazione allogena che è dentro i confini del nostro Stato.

Questa legge può dirsi una legge di esecuzione, di attuazione degli Accordi conclusi a Parigi tra il Governo italiano e il Governo austriaco il 5 settembre 1946. Voi ricordate certamente quegli Accordi, composti di tre soli articoli, il primo dei quali consacrava la completa eguaglianza di diritti dei cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano e dei comuni bilingui della provincia di Trento con i cittadini italiani; il secondo assicurava alle popolazioni stesse la concessione di un potere legislativo ed esecutivo autonomo; il terzo stabiliva che il Governo italiano, allo scopo — dice il testo — « di stabilire relazioni di buon vicinato tra l'Austria e l'Italia, s'impegna, dopo essersi consultato col Governo austriaco ed entro un anno dalla firma del Trattato, a rivedere il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli Accordi Hitler-Mussolini del 1939, a concludere un Accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari, ad approntare una Convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Tirolo settentrionale e quello orientale e a concludere, infine, Accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci ». Dico che bisogna tenere presente questo terzo articolo degli Accordi di Parigi, per poter vedere entro quali limiti la legge di esecuzione che è sottoposta ora al nostro esame debba essere discussa, accettata e decisa.

Come si interpreta la dizione che ci interessa di quel Trattato di Parigi, e cioè l'impegno del Governo italiano di concludere un Accordo per il riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari? Il problema interpretativo si pose subito ai rappresentanti dell'Austria e dell'Italia, quando iniziarono le trattative per la esecuzione di questi Accordi, e mentre i rappresentanti dell'Austria assumevano che il riconoscimento dovesse estendersi a tutti i titoli e diplomi di studio, con la riserva soltanto di quelli attinenti alle materie giuridiche, e infine che si

dovessero anche riconoscere le abilitazioni professionali, anzi, l'autorizzazione allo esercizio della professione, anche per i casi nei quali la legislazione austriaca, a differenza della nostra, non esige speciali esami di abilitazione, i nostri opposero che questa interpretazione era eccessivamente larga ed estensiva, e dissero che gli Accordi di Parigi non potevano essere interpretati in modo che nelle leggi di attuazione e di esecuzione venissero ad essere feriti i principi fondamentali del nostro diritto pubblico; osservarono che era assurdo che il fatto di avere studiato all'estero e di avere ottenuto all'estero un titolo o un diploma esonerasse i cittadini di lingua tedesca da quell'esame di abilitazione che è imposto dalla nostra legislazione ai cittadini italiani. Dal punto di vista dell'esame esegetico letterale della formula consacrata negli Accordi di Parigi, osservarono che quell'esame veniva a confermare la loro interpretazione, perchè, come avete sentito, la formula dice che vi sarà il riconoscimento reciproco della validità di alcuni titoli di studio, non di tutti.

Dopo laboriose, lunghe trattative, i rappresentanti dei due Stati addivennero ad un Accordo, alla formulazione di uno schema di provvedimento da cui poi derivò il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame. I tempi furono affrettati in considerazione che intanto era entrata in vigore la legge relativa alla revisione delle opzioni degli altoatesini, per cui era evidente la necessità di questo disegno di legge e della sua applicazione, inquantochè era equo e doveroso che i cittadini altoatesini riopianti che avessero conseguito titoli di studio in Austria o in Germania non dovessero rimanere senza possibilità di attendere alla propria arte o professione. E fu concordato con il Governo austriaco un provvedimento legislativo, che è questo. Il Governo austriaco lo approvò: anzi vi è — prego i colleghi di non dimenticare questa documentazione — vi è nel verbale finale delle conversazioni intercorse tra la Delegazione nostra e quella austriaca un riconoscimento che è quasi un ringraziamento fatto al Governo italiano per la larghezza interpretativa dell'Accordo di Parigi. Dice infatti quel verbale che « la Delegazione italiana dichiara che è già stato previsto uno schema di provvedimento legislativo circa il riconoscimento dei

titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto-legge n. 23, e l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione. Tale provvedimento sarà sollecitamente presentato al Consiglio dei ministri italiani. La Delegazione austriaca — continua il verbale — dopo aver preso visione del suaccennato schema di provvedimento, dichiara di dare atto alla Delegazione italiana che con tale provvedimento si viene largamente incontro ai desideri del Governo federale austriaco. Non appena il testo del provvedimento — continua il verbale — al quale fa riferimento il presente sarà stato approvato dal Consiglio dei ministri italiano esso verrà comunicato al Governo federale austriaco. Quest'ultimo potrà dare comunicazione del contenuto sostanziale di tale testo agli interessati, precisando che si tratta di progetti di legge che dovranno essere approvati dal Parlamento. I disegni di legge in questione saranno sostenuti dal Governo italiano ».

Ora, è opportuno sottolineare la genesi di questo disegno di legge perchè siamo nel quadro dell'osservanza di un patto di carattere internazionale, e sarebbe uno snaturare il disegno di legge se uscissimo dai limiti di questo quadro e di queste necessità.

Pare a me che la Commissione, nel portare talune modificazioni al disegno di legge presentato dal Governo, abbia veramente ecceduto i limiti fissati dai precedenti, e li abbia soprattutto ecceduti nelle modificazioni arretrate all'articolo primo della legge che è quello che stabilisce a quali persone la legge deve essere applicata.

Il disegno di legge nel testo governativo diceva che tali persone sono quelle che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo n. 23, del 1948; in armonia a ciò anche il titolo della legge parla di coloro che riacquistano la cittadinanza italiana. Senonchè la Commissione ha modificato sostanzialmente, ed è necessario che il Senato fermi la sua attenzione su questo punto, dicendo che le norme vanno applicate anche a coloro che non optarono per la cittadinanza germanica, a quelli che l'hanno conservata, oltre che a coloro che l'hanno riacquistata. Così invece di una sola categoria ce ne sono tre, che senza dubbio

rispecchiano la situazione che si verificò nell'Alto Adige all'epoca degli Accordi Hitler-Mussolini. Allora infatti i cittadini di lingua tedesca si divisero in tre categorie, di cui la prima si sdoppiò in due.

Alla prima appartengono coloro che dichiararono di optare per la cittadinanza germanica e ottennero il relativo certificato di naturalizzazione. Taluni di essi emigrarono in Austria o in Germania a seguito della ottenuta cittadinanza germanica; altri non emigrarono e rimasero nell'Alto Adige, ma furono da quel momento cittadini germanici perfetti.

Ci furono altri — ed è la seconda categoria — che chiesero la cittadinanza germanica, optando cioè per la Germania ma, non avendo avuto il certificato di naturalizzazione, non divennero mai cittadini tedeschi. Alla terza categoria appartengono coloro che non optarono affatto e rimasero quindi cittadini italiani.

Ora, secondo me, il testo primitivo del disegno di legge, cioè il testo governativo, in esecuzione di quegli Accordi ai quali prima accennavo e dell'intervenuto consenso e riconoscimento da parte del Governo federale austriaco, riguardava giustamente soltanto i cittadini optanti naturalizzati, non i cittadini optanti non naturalizzati e meno che meno i cittadini che non optarono.

Secondo la Commissione invece i benefici, di carattere evidentemente eccezionale, dovrebbero estendersi a tutte e tre le categorie di cittadini, il che pare a me che contrasti non solo col nostro dovere del *pacta sunt servanda*, ma perchè verremmo a creare una situazione di differenziazione privilegiata nei confronti di talune categorie di cittadini italiani seppure di lingua e razza non italiana senza che vi sia una ragione sufficiente. Comunque, se ragioni vi sono non pare che provvedimenti di questa natura possano trovare luogo in questo disegno di legge che di per sè è di attuazione di Accordi internazionali: e ogni qualvolta noi estendesimo i limiti di questa legge la snatureremmo perchè non saremmo più sui binari tracciati da quegli Accordi.

Quali sono gli argomenti che l'egregio amico e collega Raffeiner espone nella sua lucida relazione a sostegno delle modificazioni che in sede di Commissione sono state introdotte? Le ragioni sono di due specie: talune di natura pret-

tamente giuridica, altre di natura squisitamente politica. Le prime fanno riferimento al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, che è quello che detta le norme per le riopzioni. E il collega Raffeiner nella sua relazione ad un certo punto dice che questo decreto legislativo, che è fondamentale in questa materia, « contempla non soltanto optanti che riacquistano la cittadinanza italiana, ma altresì optanti che la conservano ». Ed è vero; ma la materia regolata da quella legge non ha nulla a che vedere con la materia regolata da questa legge. In quella sono considerati anche coloro che conservano la cittadinanza italiana, pur essendo stati optanti, in quanto basta ad essi una semplice dichiarazione per far cadere nel nulla la opzione sottoscritta nel 1939, mentre per coloro che allora ottennero la perfezione della loro opzione è necessaria una procedura diversa e più complessa. Ma, ripeto, il richiamo a quelle norme, ai fini di questo disegno di legge, non mi pare sia un argomento giuridicamente valido.

La relazione poi richiama un'altra disposizione di quel decreto legislativo, ed è quella dell'articolo 15, che però viene letto e quindi interpretato dal collega Raffeiner in maniera, a mio modesto avviso, imperfetta. Dice l'articolo 15 del decreto n. 23 che « agli effetti della applicazione dell'articolo 11 la residenza non si intende stabilita all'estero per coloro che vi si sono recati temporaneamente per ragioni di studio, di affari o altre analoghe ovvero per chiamata alle armi o al servizio obbligatorio del lavoro », ed egli ne deduce che dunque il fatto solo di essersi recati comunque all'estero sta a rappresentare la base, il presupposto, la piattaforma per l'applicazione anche a costoro, indipendentemente dalla loro qualità di cittadini tedeschi o italiani, delle disposizioni relative al riconoscimento dei titoli di studio; ciò che non è, perchè l'articolo 15, che abbiamo letto, inizia appunto dicendo che quella formula, quella disposizione ha valore solo agli effetti del precedente articolo 11. Qualsiasi altra interpretazione farebbe dire alla norma qualche cosa che è al di fuori della volontà del legislatore. Onde è che non mi pare che gli argomenti giuridici adottati dal relatore siano tali da convincermi della giustizia delle sue conclusioni.

Ci sono poi motivi di carattere politico. Afferma il collega Raffeiner nella sua relazione che, indipendentemente da qualsiasi disamina di natura giuridica, qualunque possa essere l'interpretazione degli Accordi di Parigi e della legge sulle opzioni od altro, la realtà sarebbe che dopo il 1939 e particolarmente ad iniziare dal 1940 le popolazioni alto-atesine si sono trovate quasi in uno stato di necessità, talchè furono costrette a frequentare solo scuole tedesche. Onde è, che avendo ottenuto titoli di studio di scuola media superiore solo tedeschi, sarebbe oggi iniquo che noi negassimo a costoro il diritto di poter ottenere il riconoscimento dei titoli superiori conseguiti successivamente, come logica e naturale conseguenza, presso istituti superiori della Germania o dell'Austria.

Io non contesto che questa situazione di fatto possa essersi verificata, ma noi non ne abbiamo prova. Il collega Raffeiner comprende troppo bene che qui si impone un'indagine di fatto. Non può il Parlamento, chiamato a legiferare sulla base e in conseguenza di Accordi internazionali, sottomettersi ad una semplice affermazione per quanto autorevole che il relatore fa. Noi non abbiamo dei dati; ed abbiamo il diritto di conoscere la natura, l'importanza, l'estensione delle accennate circostanze coercitive affermate nella relazione. Per coloro che non optarono abbiamo il diritto di conoscere anche se essi siano di origine e di lingua tedesca. Per cui il problema diventa sì politico, ma diviene problema di politica interna. Non può essere esaminato sotto il profilo ed il riflesso della politica internazionale, come noi in questo momento abbiamo il dovere di esaminare il disegno di legge che ci è stato sottoposto. Può darsi che in un momento successivo il Parlamento riconosca le ragioni che giustificerebbero un provvedimento di eccezione anche nei riguardi delle persone indicate negli emendamenti proposti ed accolti dalla nostra Commissione. Ma fino a questo momento sembra a me un volere precipitare troppo — e credere eccessivamente *in verba magistri* — una questione che riveste caratteri di, non dico estrema, ma notevole importanza.

Per quel che riguarda la piccola minoranza tedesca che c'è nella mia provincia, questa necessità non l'ho mai sentita affacciare pur avendo voluto assumere informazioni al riguardo.

Il voler far uscire un determinato numero, per quanto piccolo, di cittadini italiani dalle norme che sono comuni a tutti i cittadini italiani, pare a me che sia un passo che vada, prima di essere compiuto, riconsiderato.

Nel quadro invece internazionale — che ricordo incidentalmente riservandomi di tornarci su in sede di esame degli articoli — rientra quell'articolo aggiuntivo all'articolo 8 che io ho avuto l'onore di proporre. Quello, sì, attiene all'osservanza di norme di carattere internazionale ed è secondo me ispirato ad una esigenza di equità e di giustizia, come dimostrerò, riconosciuta anche da una delle supreme magistrature dello Stato, dal Consiglio di Stato, con una sua decisione del 1939. Intendo parlare della situazione di quei tecnici dentisti che, avendo esaurito o quasi tutto ciò che la legislazione della vecchia Austria esige per perchè essi ottenessero la concessione all'esercizio della loro arte o professione, furono soltanto in parte, e per un evidente errore del legislatore italiano del 1921, contemplati. E noi vorremmo che oggi, sia pure a distanza di tanti anni, a questo ristrettissimo nucleo di professionisti che senza nessuna clandestinità ha sempre esercitato fino ad oggi a Trieste, a Gorizia, a Udine — e si tratta sì e no di una cinquantina di persone — noi vorremmo, dicevo, che oggi il Parlamento italiano rendesse finalmente quella giustizia che, allo stato attuale della legislazione, non è possibile possano ottenere.

Riassumendo, dunque, concludo col dire agli onorevoli colleghi che, a mio parere, non vi è nessuna ragione che possa indurre il Senato a deflettere dalla formula che è stata proposta nel primitivo disegno di legge. Ho chiarito quale è lo spirito e dentro quali limiti questo disegno di legge deve essere considerato; ho chiarito come le ragioni giuridiche e politiche che sono state prospettate dal relatore nella sua relazione, a sostegno delle sostanziali modificazioni apportate dalla Commissione all'articolo 1 del disegno di legge governativo, non abbiano consistenza, o quanto meno non abbiano quella sufficiente consistenza che possa indurre il legislatore a uscire dai limiti che gli sono stati fissati dagli Accordi internazionali, limiti che sono stati osservati rigorosamente tanto che, come avete sentito, lo stesso Governo federale austriaco ha espresso non solo

la sua approvazione ma ha dichiarato che il provvedimento largamente soddisfa le esigenze per cui l'Accordo di Parigi è stato stipulato. Per queste considerazioni, che sono, come avete sentito, serene ed obiettive, che non si ispirano, come non possono ispirarsi, a nessun risentimento e a nessun senso, sto per dire, razziale, ma soltanto al nostro senso di equilibrio giuridico e politico, penso che il ritorno al testo governativo si imponga e su questa via spero che il Senato italiano vorrà seguirmi. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poche parole a chiarimento del voto che noi daremo, il quale dovrà essere considerato non già come riferito al merito della legge, ma come espressione del nostro desiderio di dimostrare, nel limite massimo possibile, comprensione e accondiscendenza nei confronti delle minoranze linguistiche comprese nei confini della Repubblica, apprezzamento delle loro esigenze e accessione alle loro richieste, anche quando, come nel caso attuale — e specie per la forma con cui vengono presentate — superino il limite di quanto, in base a ragione e a diritto, esse possano attendersi.

Questo disegno di legge interessa in realtà poche persone; e da questo punto di vista forse non meriterebbe il lungo discutere che se n'è fatto in sede di Commissione e neanche quest'altra discussione, nutrita ed interessante, che si fa ora in Aula. Non interessa le grandi masse, ma solo un ristretto gruppo di cittadini. Orbene, voglio dire che i pochi, che ne trarranno il grandissimo vantaggio, avrebbero potuto acquistarselo di per sé con un limitato sforzo personale. Bastava avessero un po' di volontà di studio e di applicazione per affrontare certe prove e certi esami; prove ed esami che giornalmente, in ogni parte del Paese, una quantità di giovani adiscono e superano per acquistare i titoli con cui potere poi affermare il loro diritto ad una attività professionale, il loro diritto alla vita. È difficile scorgere la ragione per la quale da un tale sforzo debbano essere esonerate le persone beneficate da questo disegno di legge! Certo si è che non a proposito nella relazione ministeriale sono stati richiamati certi precedenti. Ad esempio quelli relativi alle norme di-

sposte dopo la prima guerra mondiale a favore di coloro che, avendo ottenuto titoli di studio ed esercitando certe professioni nei territori già austriaci e allora riunitisi alla nostra Patria, dovevano vedersi agevolati dallo Stato italiano per riuscire ad inserirsi più rapidamente nella struttura generale del Paese. Ugualmente strano mi pare il richiamo alle disposizioni emanate per i nostri concittadini già esercitanti in Egitto professioni liberali e che furono obbligati ad abbandonare quel Paese nel corso dell'ultima guerra per trovare in Italia, la loro Patria, rifugio e salvezza. Erano essi italiani, colpiti in quanto italiani; ed era giusto e necessario che la Nazione li aiutasse. Invece, diciamolo con tutta la severità e la serenità che comporta l'argomento, le persone avvantaggiate da questo disegno di legge, nonchè aver assunto nei confronti del nostro Paese atteggiamento di lealtà, avvertirono, ad un certo momento, nella piena libertà della loro coscienza, prevalente il richiamo di un'altra Nazione, di un'altra Patria.

Ma tanto maggiormente le disposizioni di questa legge possono apparire ostiche quando si tenga presente che nulla è stato disposto di analogo nei confronti di quegli italiani che, avendo dovuto in passato abbandonare l'Italia per le persecuzioni politiche e razziali del fascismo, ed avendo compiuto i loro studi all'estero, al loro ritorno in Italia dovettero rispettare tutte le disposizioni normali e consuetudinarie per fare riconoscere la validità dei loro titoli di studio e quindi il loro diritto al lavoro nel loro proprio Paese. E si giunse all'estremo di giovani italiani che, rientrando in Italia, hanno dovuto ricominciare dall'inizio il corso dei loro studi, assolvendo gli esami delle scuole inferiori, medie, classiche e universitarie, al fine di rientrare in possesso di quei titoli che già avevano conseguito all'estero.

Per tutte queste ragioni fin dall'inizio di questo mio breve intervento ho dichiarato che il voto d'approvazione che daremo a questo disegno di legge non è basato sulla convinzione che si compia con esso un atto di giustizia, ma sulla persuasione che, sia pure a prezzo di una ingiustizia, sia bene evitare ogni atteggiamento che possa far presumere che vi sia da parte della Repubblica un'ostilità sia pure larvata nei

confronti dei suoi cittadini che si richiamano ad altra lingua e ad altra nazionalità.

Ma ho da aggiungere ancora qualche cosa.

In un certo fascicolo, distribuito ai parlamentari dei territori interessati, ho avuto occasione di leggere che, a suo tempo, questo disegno di legge, prima ancora di essere presentato al Parlamento, venne sottoposto per giudizio e vaglio al Governo di un Paese confinante.

Ora, con tutta la correttezza che occorre osservare nei rapporti con i Paesi legati al nostro da comunità di frontiera, con tutto il dovere di osservare fino all'estremo scrupolo gli impegni assunti negli Accordi internazionali, ritengo che il Governo abbia qui superato il limite. La nostra dignità nazionale e parlamentare esige, infatti, che nei problemi che interessano la vita del Paese, per quanto si attiene al loro stadio di elaborazione legislativa, nessuno interferisca che sia straniero, e specialmente nessun Governo.

Sta bene per le consultazioni in via diplomatica. Ma le leggi italiane non hanno bisogno di preventivi controlli da parte di governi stranieri! Fatte queste osservazioni, dichiaro che il mio gruppo voterà questo disegno di legge come una spiacevole necessità, senza alcun entusiasmo.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Credo di interpretare il pensiero dei colleghi del gruppo, che sono assenti, dichiarando che voterò a favore. Ma anch'io sono dell'opinione del senatore Tessitori, là dove egli dice che sarebbe stato meglio che ci fossimo attenuti al testo governativo, per tutte le ragioni esposte e anche per un sentimento intimo di molti italiani. Infatti noi che viviamo al confine sappiamo che passano tante utopie internazionalistiche di fronte alla realtà cruda dei contrasti di confine. Sappiamo che da parte dell'Austria non sono ancora distrutte del tutto quelle organizzazioni che, come diceva un poeta italiano, erano formate da professori « con gli occhiali d'oro e i piedi fetenti » che venivano in Italia continuamente a fare la loro propaganda nazionalistica per creare quelle infiltrazioni che, chissà, col tempo avrebbero potuto dare un vantaggio per la loro parte. Amici sì, ma ognuno nel proprio ambito: noi non

siamo contrari allo spirito del disegno di legge, anzi io vorrei che venisse — quando non ci saranno più pericoli di guerre e di conflagrazioni — una intesa internazionale per cui i certificati che tutte le università rilasciano avessero un valore equipollente: cioè la laurea in medicina o in lettere ecc. conseguita in Italia, in Austria, in Svizzera, in Germania dovrebbe avere lo stesso valore professionale. Ma purtroppo ci vorrà del tempo prima che ciò possa avvenire: per ora restano gli esami di integrazione, e chissà per quanto tempo ancora rimarranno.

Pertanto io darò il mio voto favorevole al disegno di legge esprimendo però talune riserve che giustamente sono già state fatte dal senatore Tessitori e sarei d'avviso che ci attennessimo al testo presentato dal Governo anzichè a quello modificato dalla Commissione. Questo secondo testo a me sembra infatti un po' troppo largo, e se questa larghezza indicherà la generosità del nostro temperamento, tuttavia non si può, in certi momenti, non tutelare gli interessi esclusivi del nostro Paese.

PRESIDENTE. Non essendovi alcun altro iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Al fine di rendere possibile un'intesa fra le diverse parti del Senato sul disegno di legge in discussione, aderendo alla richiesta che mi è stata fatta in questo senso, sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18,35).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Palermo, a nome della minoranza della 4^a Commissione permanente (Difesa), ha presentato la relazione sui disegni di legge:

« Autorizzazione di spesa straordinaria del Ministero della difesa da effettuare negli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 per il potenziamento della difesa del Paese » (1584);

« Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese » (1585).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge recante norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Raffener.

RAFFENER, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, questo modesto disegno di legge, modesto perchè riguarda soltanto una ristrettissima categoria di cittadini e risolve soltanto una parte molto limitata delle questioni connesse con la revisione delle opzioni, ha avuto una discussione più ampia di quanto si sarebbe aspettato, e gli interventi degli onorevoli colleghi mi impongono l'obbligo di essere più esauriente, nella mia risposta, e di non richiamarmi soltanto a quanto è scritto nella relazione stampata.

Prima di tutto vorrei fare una constatazione negativa per tranquillizzare l'onorevole collega Menghi. Questa legge non regola le riopzioni le quali sono regolate da altra legge, ed i termini per le riopzioni sono scaduti già da oltre un anno. Questa legge dunque non può aumentare nè diminuire di una sola unità il numero dei riopianti. Inoltre, il numero dei riopianti emigrati che hanno chiesto di ritornare in Italia è molte volte inferiore di quanto ci si aspettava, e fra essi il numero dei professionisti è veramente esiguo. Infondata è pertanto la preoccupazione dell'onorevole collega Menghi che questi professionisti vengano a togliere il pane a coloro che sono rimasti. All'onorevole collega Tessitori, che ha portato argomenti apparentemente forti, vorrei rispondere questo: prima di tutto non siamo di fronte ad un vero Accordo internazionale fra l'Italia e l'Austria, perchè se si trattasse di un Accordo internazionale esso dovrebbe essere sottoposto, come tale, al Parlamento per la ratifica. Si tratta di semplici conversazioni tra delegazioni dei due Governi, conversazioni delle quali è stato redatto un verbale e nel corso delle quali alla delegazione austriaca è stato mostrato lo schema di questo provvedimento di legge, e la delegazione austriaca ha espresso il suo gradimento. Non si tratta dunque di dare esecuzione ad un Accordo internazionale.

In queste conversazioni non fu raggiunto lo scopo previsto nell'Accordo De Gasperi-Grüber di Parigi, all'articolo 3 lettera b), di concludere cioè una convenzione per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio. Non ci troviamo di fronte ad un simile accordo, che contenga un reciproco riconoscimento di titoli di studio. La legge in esame non è altro che un regolamento interno italiano per certi titoli di studio, senza alcuna reciprocità.

È evidente che se si concede agli optanti la facoltà di rioptare e di riacquistare la cittadinanza italiana, bisogna anche pensare a riconoscere i titoli di studio che essi hanno acquistato in Germania ed in Austria, altrimenti i benefici del riacquisto della cittadinanza verrebbero frustrati.

Ora questo provvedimento interno che regola certe situazioni di optanti è stato reclamato da noi e dalla nostra popolazione già da anni.

Mentre la delegazione austriaca era in prima linea interessata a regolare la situazione di coloro che dall'Austria intendevano ritornare, noi eravamo in prima linea interessati a vedere regolata la situazione di coloro che sono rimasti e che si trovano, per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti all'estero, nella medesima posizione di quelli che ritornano e riacquistano la cittadinanza italiana.

Detto questo, spiego succintamente il contenuto della legge in esame il quale ha per oggetto il riconoscimento di certi titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da parte di coloro che, in base alla legge del 21 agosto 1939, n. 1241, avevano optato per la cittadinanza germanica. Il disegno di legge contempla precisamente tre specie di titoli di studio: i titoli accademici, il diploma di ostetricia e il diploma di dentista. Per i titoli accademici la legge prevede la formazione di un elenco degli istituti superiori germanici e austriaci che, secondo la legislazione dei rispettivi Paesi, sono competenti al rilascio di questi titoli. La formazione dell'elenco incombe al Ministro della pubblica istruzione che deve provvedervi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge in esame. In tale elenco saranno compresi anche i titoli di studio per i quali non si richieda un ulteriore esame, mentre per gli altri titoli

il rilascio dei corrispondenti titoli italiani è subordinato all'esito favorevole di un esame ancora da sostenere nelle materie che di volta in volta saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, udito il parere delle competenti autorità accademiche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Questa discriminazione dei titoli, secondo la relazione ministeriale, dovrebbe basarsi sul concetto che lo studio di certe materie, per esempio delle scienze naturali, è analogo in tutti i Paesi, mentre lo studio di altre materie, per esempio della giurisprudenza, è profondamente diverso e richiede pertanto un ulteriore esame. In modo analogo a quanto è previsto per i titoli per i quali non si richiede un ulteriore esame, è regolato il diploma di ostetricia conseguito in una delle scuole di ostetricia germaniche o austriache.

In modo diverso è invece regolata l'autorizzazione all'esercizio della professione di dentista da parte di coloro che abbiano conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista. Essi debbono sostenere ancora un ulteriore esame presso una università della Repubblica secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Gli articoli 6 e 7 del disegno di legge contengono alcune agevolazioni per gli avvocati ed i praticanti di avvocato e notaio.

L'articolo 6 ammette all'iscrizione nell'albo dei procuratori coloro che abbiano esercitato in Germania o in Austria per almeno un biennio la professione di avvocato, sempre che siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti dall'ordinamento forense italiano.

L'articolo 7 dispone che ai fini dell'ammissione agli esami di procuratore legale e ai concorsi per la nomina a notaio è riconosciuta validità anche alla pratica svolta in territorio germanico o austriaco.

La parola « anche » risolve implicitamente la questione della pratica svolta in Italia. Ci sono alcuni che dopo aver conseguito il titolo in Austria o in Germania hanno svolto la loro pratica in Italia, in attesa del futuro riconoscimento del loro titolo di studio.

1948-51 - DCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

17 APRILE 1951

Ora se viene riconosciuta validità alla pratica svolta all'estero tanto più deve essere riconosciuta validità alla pratica svolta in Italia: è appunto questa questione che viene implicitamente risolta dalla parola « anche » dell'articolo 7.

Per quanto riguarda la categoria delle persone alle quali la legge è applicabile, la vostra Commissione ha ritenuto di proporre una nuova formulazione dell'articolo 1.

Infatti il decreto legislativo n. 23, del 1948, citato nell'articolo 1 in esame, contempla non soltanto optanti per la Germania che riacquistano la cittadinanza italiana ma altresì optanti per la Germania che conservano la cittadinanza italiana.

Inoltre non soltanto gli optanti per la Germania ma anche gli optanti per l'Italia, a partire da un determinato momento, erano obbligati a fare i loro studi in Germania. In proposito c'è da rilevare, come più esaurientemente è stato esposto nella relazione scritta, che durante il periodo di occupazione tutti gli scolari e gli studenti di lingua tedesca residenti nell'Alto Adige, senza riguardo se avevano optato per la Germania o per l'Italia, o se avevano conservato o perduto la cittadinanza italiana, furono più o meno forzati a frequentare le scuole tedesche.

Dopo il crollo del Reich nel 1945 la stessa legislazione italiana, e precisamente l'articolo 171 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, vietava a questi studenti di ritornare negli Istituti superiori italiani. Essi pertanto erano obbligati a continuare i loro studi in Austria o in Germania, e tutti quanti, sia che abbiano o non conservato la cittadinanza italiana, si trovano, per quanto riguarda i loro titoli di studio conseguiti all'estero, nella medesima situazione. Non c'è dunque alcun motivo di fare una discriminazione fra queste categorie, anzi concedere ad essi un trattamento uniforme è un postulato di giustizia. Si dovrebbe anche evitare di dare a coloro che hanno optato per l'Italia un trattamento peggiore, o di dare ad essi soltanto la sensazione di essere trattati meno favorevolmente degli altri. A questo punto debbo ancora rilevare una cosa che mi sembra molto importante. Il titolo del disegno di legge potrebbe a prima vista far pensare a chissà quale trattamento eccezio-

nale e di favore che con questa legge si intenda concedere agli optanti altoatesini; ma la cosa è più apparente che di sostanza. Per quanto riguarda i titoli accademici dico francamente che il presente disegno di legge segna un passo di regresso in confronto alla disposizione contenuta nell'articolo 170 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

BOSCO. Ritorniamo a quello allora. Non è esatto.

RAFFEINER, *relatore*. Onorevole Bosco, spiegherò anche questo. Consentitemi che vi legga l'articolo 170 perchè bisogna confrontare la legislazione vigente con il disegno in esame. L'articolo 170 recita: « I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel Regno salvo il caso di legge speciale. Tuttavia coloro i quali abbiano ottenuto presso istituti di istruzione superiore esteri uno dei titoli compresi in un elenco approvato e occorrendo modificato con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, possono ottenere presso una delle università o istituti superiori, di cui alle tabelle A e B, il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero.

Ove trattisi di titoli accademici non compresi nell'elenco di cui al comma precedente, il Ministro può dichiarare che il titolo accademico conseguito all'estero ha lo stesso valore di quello corrispondente italiano, ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o di diploma con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto ».

Questo articolo non contiene alcuna limitazione, nè riguardo alle persone alle quali è applicabile, nè riguardo al tempo entro il quale il titolo di studio deve essere conseguito. Senonchè questo articolo 170 è rimasto inoperante perchè non è stato pubblicato fin'ora l'elenco del Ministro, benchè siano già decorsi più di 20 anni dall'emanazione di quella legge. Intanto la materia è rimasta regolata da una norma transitoria riportata nell'articolo 332 dello stesso testo unico, la quale autorizza le singole autorità accademiche a dichiarare volta per volta se il titolo accademico conseguito all'estero ha lo stesso valore di quello corrispondente italiano, oppure ad ammettere l'interessato all'esame di laurea con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto.

In sostanza anche questo ordinamento è molto simile a quello previsto nel disegno di legge in esame. La differenza essenziale consiste nel fatto che attualmente la decisione spetta alle singole autorità accademiche, mentre d'ora innanzi spetterà al Ministro. Col sistema attuale poteva accadere che un'università fosse più larga ed un'altra meno larga e che gli studenti potessero approfittarne. Il miglioramento che questa nuova legge porta in confronto alla situazione precedente, lo vedo unicamente nel senso che d'ora innanzi sarà garantito un trattamento uniforme a tutti, ed un trattamento uniforme corrisponde sempre più alle esigenze della giustizia che non le decisioni prese caso per caso e deferite alle singole autorità accademiche.

Già per questo motivo non comprendo perchè ci siano delle opposizioni a che l'articolo 1 venga applicato oltre che a coloro che acquistano la cittadinanza, anche a coloro che la conservano. Io non ritengo che le conversazioni intervenute tra le due delegazioni austriaca e italiana siano veramente di ostacolo per il Parlamento italiano a stabilire che le stesse disposizioni possono anche applicarsi a coloro che conservano la cittadinanza italiana.

Un'altra modifica è stata proposta dalla Commissione all'articolo 2. Questo articolo del disegno di legge stabilisce il periodo entro il quale il titolo di studio deve essere conseguito. Vi è un termine *a quo* ed un termine *ad quem*. Nel testo della Commissione il termine *a quo* è stato riportato al giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge dell'agosto 1939 sulla perdita della cittadinanza italiana da parte degli allogeniti altoatesini; il termine *ad quem* è stato stabilito col decorso di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La nostra Commissione è partita dal concetto che questo termine deve essere possibilmente uniforme per tutti e scadere solo dopo l'entrata in vigore della legge, per dare agli interessati un lasso di tempo per trasferirsi ad un istituto superiore italiano, senza dover bruscamente interrompere gli studi a metà dell'anno scolastico.

Per ragioni di coordinamento doveva essere modificato anche il secondo comma dell'articolo 3.

Concludo auspicando che il Senato vorrà approvare il disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Andreotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Convinto anche io che si tratta di un provvedimento di portata molto limitata, farò soltanto due osservazioni. Anzitutto è fuori di dubbio che questo disegno di legge rientra negli atti esecutivi conseguenti al cosiddetto Accordo De Gasperi-Grüber del 1946, che prevede fra l'altro il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio. Certamente il provvedimento in esame non esaurisce l'ambito di quell'impegno più vasto, perchè riguarda soltanto i titoli di studio conseguiti nel passato dagli altoatesini che riacquistano la cittadinanza italiana, mentre l'impegno dell'Accordo De Gasperi-Grüber prevede anche un accordo culturale per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in futuro; tuttavia il provvedimento rientra tra quelli previsti dalla lettera c) del comma terzo dell'Accordo De Gasperi-Grüber, e, comunque, rientrerebbe, senza possibilità di discussione, nell'ambito delle riopzioni, perchè è chiaro che al riacquisto della cittadinanza italiana da parte di coloro che alla cittadinanza stessa rinunciarono in seguito alla legge del 1939 e agli Accordi Hitler-Mussolini, debba seguire la possibilità di esercitare la propria professione: altrimenti costoro diventerebbero cittadini senza la pienezza dei diritti e delle stesse possibilità di vita.

Il fatto poi che prima di portare alla decisione del Parlamento il disegno di legge questo sia stato comunicato al Governo austriaco, proprio in relazione al suo carattere di esecuzione di un Accordo internazionale, a me pare che non possa davvero essere censurato, non soltanto da un punto di vista formale, ma anche da un punto di vista politico. Sarebbe poi, del resto, facile ricordare che l'Accordo del 1946 non è stato concluso dal Governo attuale, ma dai partiti della coalizione, cioè dal Governo dei C.L.N., in piena armonia anche in sede di trattative, perchè, come tutti ricordiamo, a Parigi vi erano in parte i rappresen-

tanti dei partiti, che adesso si trovano all'opposizione.

GRISOLIA. Un errore può essere stato fatto ugualmente.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ho fatto quella osservazione perchè era stato mosso un rilievo a questo proposito: del resto, è politicamente utile ricordare che l'Accordo fu raggiunto senza dissensi e senza obiezioni, anzi con una certa esultanza da parte di tutti i partiti che in quel momento facevano parte della coalizione governativa. Comunque, ciò ha una importanza relativa. Noi abbiamo il solo punto di discussione nel contrasto tra il testo della Commissione e il testo governativo, che è stato qui richiamato da alcuni onorevoli senatori.

È fuori di dubbio che debba essere concesso il beneficio di questa procedura particolare per il riconoscimento della validità dei titoli di studio e per l'ammissibilità alla professione nei riguardi di coloro che, avendo rinunciato alla cittadinanza italiana e optato per la cittadinanza germanica, furono anche naturalizzati arrivando così al perfezionamento del proprio nuovo *status* di cittadini germanici. Il senatore Raffener ha proposto alla Commissione, e la Commissione ha accettato, di estendere questo beneficio anche a due altre categorie, cioè a coloro che optarono per la cittadinanza germanica, ma, non essendo stati naturalizzati, non perdettero completamente la cittadinanza italiana, ed ancora a coloro che, avendo optato invece per il mantenimento della cittadinanza italiana, rimasero, in tutto e per tutto, cittadini dello Stato italiano. Invocare per essi la estensione del beneficio che oggi noi siamo chiamati a votare per la prima categoria mi pare costituisca, in un certo senso, qualcosa di contraddittorio: cioè a un ristretto numero di cittadini italiani, per il solo fatto di essere di lingua non italiana, e precisamente di lingua germanica, noi verremmo a fare una condizione di particolare favore nei confronti di tutti gli altri cittadini della Repubblica. Gli stessi cittadini italiani residenti all'estero devono seguire la procedura normale prevista dal testo unico sull'istruzione superiore; per non dire poi di quella categoria di cittadini che, per ragioni politiche, furono costretti ad abbandonare il territorio dello Stato, i quali, rientrando, dovettero seguire anche essi la procedura

ordinaria fissata dal testo unico sull'istruzione superiore.

Il senatore Raffener ha detto che però, di fatto, cittadini di lingua tedesca per un certo periodo non poterono seguire i corsi in Italia e furono obbligati a seguire i corsi in scuole tedesche, e poi, permanendo quelle disposizioni del testo unico della pubblica istruzione che solo di recente sono state abrogate, non poterono, avendo conseguito in scuole non italiane il titolo di studio, accedere agli studi superiori nelle università d'Italia. Ora questo, e il senatore Tessitori lo ha spiegato con molta esattezza, è un punto di fatto che va dimostrato. Perchè se ci sarà la dimostrazione di questo punto di fatto, noi non più per le considerazioni di cui alla prima categoria, ma per altre considerazioni lo potremo prendere in esame per arrivare alle stesse conclusioni.

Ma devo dire che, allo stato delle informazioni precise ed esatte che ci sono state fornite, prendendo l'elenco degli iscritti e dei laureati nell'Università di Padova negli anni 1943-1944 e 45, troviamo numerosissimi cittadini di lingua tedesca, sia fra coloro che avevano optato ma non ottenuto la naturalizzazione tedesca, sia fra coloro che erano invece rimasti cittadini italiani i quali poterono seguire questi corsi e ottenere la laurea nella predetta università. Non voglio, con ciò, contestare la verità di quello che il senatore Raffener ha detto. Si tratta però di un'altra categoria di cittadini che potrebbe legittimare a suo tempo un provvedimento di indole particolare. Oggi noi possiamo invitare il Senato a votare il testo governativo che risponde a quegli Accordi di cui prima ho detto, come conseguenza formale o almeno come conseguenza di fatto e logica degli Accordi stessi. Potremo poi approfondire questo che oggi è un assunto che va dimostrato al Senato e, ove riconoscessimo che esiste la legittimazione civile e vorrei dire anche morale per presentare un provvedimento di iniziativa parlamentare o governativa che derogasse al testo unico sulla pubblica istruzione in favore di cittadini costretti a seguire quei determinati corsi e non i corsi italiani, il Governo si impegna a prendere tutte le iniziative necessarie e a favorire le iniziative che prendesse eventualmente il Parlamento.

Aggiungo, come ultima considerazione, che comprendo che il senatore Raffener abbia la

preoccupazione che se la Camera, nell'esaminare in sede di ratifica la legge sulla revisione delle opzioni del '48, accettasse gli emendamenti proposti dai deputati altoatesini, che modificano i criteri per distinguere gli optanti dai non optanti, la deliberazione odierna potrebbe pregiudicare le decisioni di domani, soprattutto nei confronti di coloro i quali, venendo ad essere considerati come non aventi mai perduta la cittadinanza italiana, potrebbero, avendo nel frattempo fruito del beneficio di questa legge per il riconoscimento del titolo, venirsi a trovare di nuovo con un titolo di studio non avente più alcun valore.

Io pertanto invito il Senato a votare questo disegno di legge così come è stato presentato nel testo governativo e, per quanto possa impegnarsi il Governo, io prendo l'impegno di far presente alla Commissione dell'altro ramo del Parlamento di non discutere questo disegno di legge prima di aver discusso in sede di ratifica la legge del 1948, in modo che le preoccupazioni del senatore Raffener siano eliminate.

Ritengo di aver dato una risposta tranquillante circa una esigenza che, una volta riconosciuta valida, nessuno vuole soffocare.

BOGGIANO. PICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIANO PICO. Dopo le dichiarazioni e gli affidamenti datici dall'onorevole Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dichiaro, a mia volta, che la Commissione è concorde col relatore nel rimettersi al desiderio del Governo, e cioè di accedere al progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo ha proposto che la discussione avvenga sul testo presentato dal Governo, anzichè su quello della Commissione, pongo in votazione tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo allora alla discussione degli articoli nel testo presentato dal Governo. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, possono ottenere il ricono-

scimento dei titoli di studio conseguiti in Germania o in Austria e l'abilitazione all'esercizio professionale nei casi, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

(È approvato).

Art. 2.

Le persone indicate nell'articolo 1, che dopo il 31 dicembre 1939, ma prima del riacquisto della cittadinanza italiana, abbiano conseguito presso uno degli istituti di istruzione superiore germanici o austriaci indicati in un elenco approvato dal Ministro per la pubblica istruzione uno dei titoli accademici aventi valore legale nello Stato in cui sono stati rilasciati e compresi nell'elenco anzidetto, possono ottenere presso una università o istituto superiore della Repubblica il rilascio del corrispondente titolo accademico italiano.

L'elenco previsto nel comma precedente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo il senatore Giua ha presentato il seguente emendamento:

« Nel primo comma, sostituire alle parole: " possono ottenere presso una università o istituto superiore della Repubblica il rilascio del corrispondente titolo accademico italiano " le altre: " possono essere ammessi agli esami di Stato per l'esercizio professionale secondo le formalità vigenti per i laureati nelle università italiane " ».

Il senatore Giua, però, non è presente.

CASTAGNO. A nome del senatore Giua, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2, di cui ho dato ora lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Le persone indicate nell'articolo 1, che, nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2, abbiano conseguito presso uno degli istituti germanici od austriaci, indicati nell'elenco di cui all'articolo precedente, titoli di studio aventi

valore legale nello Stato in cui sono stati rilasciati e non compresi nell'elenco anzidetto, possono ottenere il corrispondente titolo italiano presso università o istituto superiore della Repubblica previo esito favorevole dell'esame nelle materie che di volta in volta saranno stabilite dal Ministero per la pubblica istruzione, udito il parere delle competenti autorità accademiche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La domanda per ottenere il titolo accademico italiano ai sensi del comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, presso una università od un istituto superiore della Repubblica, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per coloro che a tale data hanno già riacquisito la cittadinanza italiana, o dalla data del riacquisto, per gli altri.

(È approvato).

Art. 4.

A coloro che ottengono ai sensi degli articoli precedenti uno dei titoli di studio indicati nella legge 10 novembre 1949, n. 852, si applica la sospensione dell'esame di Stato per l'iscrizione negli albi professionali, disposta dalla legge stessa.

Avverto che è stato ritirato l'emendamento, già presentato dal senatore Giua, tendente a sostituire alle parole « A coloro che ottengono ai sensi degli articoli precedenti uno dei titoli di studio » le altre « A coloro che ottengono ai sensi degli articoli precedenti l'equipollenza dei titoli di studio ».

Pongo pertanto in votazione l'articolo 4, testè letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Le persone indicate nell'articolo 1, che, nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2, abbiano conseguito in una delle scuole di ostetricia germaniche o austriache comprese in un elenco che sarà approvato dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con l'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, il diploma di ostetricia avente valore legale

nello Stato in cui è stato rilasciato, possono ottenere il rilascio del titolo corrispondente italiano presso le scuole di ostetricia comprese in appositi elenchi da formarsi negli stessi modi.

Gli elenchi predetti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

Le persone indicate nell'articolo 1 che nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2 abbiano esercitato in Germania o in Austria, per almeno un biennio, la professione di avvocato, possono essere iscritte nell'albo dei procuratori, semprechè siano in possesso del titolo di studio italiano conseguito anche a norma della presente legge, e degli altri requisiti prescritti dall'ordinamento forense italiano.

(È approvato).

Art. 7.

Ai fini della ammissione agli esami di procuratore legale od ai concorsi per la nomina a notaio delle persone indicate nell'articolo 1, è riconosciuta validità anche alla pratica svolta in territorio germanico o austriaco nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Art. 8.

Le persone indicate nell'articolo 1 possono chiedere la autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, qualora, nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2, abbiano conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista e, ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, siano state abilitate all'esercizio della professione di dentista.

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel termine perentorio di sei mesi dalle date indicate nell'articolo 3.

L'autorizzazione è accordata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, previo risultato favorevole di una prova di esame da sostenersi presso una uni-

versità della Repubblica, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

I senatori Benedetti Luigi, Merlin Angelina, De Bosio, Mott, Pazzagli e Origlia hanno proposto la soppressione dell'articolo.

Ha facoltà di parlare il senatore Benedetti Luigi per svolgere questa proposta.

BENEDETTI LUIGI. Onorevoli colleghi, anche a nome di altri amici ho proposto la soppressione dell'articolo 8 perchè, come il relatore dice, si tratta di una sanatoria sulla quale richiamo la vostra attenzione. Questa sanatoria si riferisce alla legge emanata nel 1921, per il riconoscimento dei titoli di studio all'atto dell'annessione dei territori ex austriaci all'Italia. La situazione è ben differente, perchè allora si trattava di riconoscere un diritto acquisito in un territorio che non aveva mai appartenuto all'Italia, ora si tratta di dare un riconoscimento a delle persone che a un dato momento della loro vita hanno preferito scegliersi un'altra Patria abbandonando il nostro Paese.

In seguito alla legge del 1948 costoro rientrano in Italia e verrebbero con questa proposta di legge ad acquistare dei diritti molto superiori a quelli che hanno i corrispondenti odontotecnici italiani. Mentre all'odontotecnico italiano è preclusa per legge una data attività, questi non avrebbero nessuna preclusione e verrebbero paragonati ai medici dentisti. È logico che ciò va contro quella che è la legislazione nazionale. L'Austria stessa che ha subito l'annessione alla Germania è intervenuta in questo caso con una legge particolare, riconoscendo per certuni il diritto, in seguito agli studi fatti, ad un esercizio completo della professione, per certi altri ad un esercizio limitato.

Del resto voglio parlarvi con le parole del segretario dell'organizzazione degli odontotecnici italiani: « Si tratta genericamente del diploma di dentista che, diciamo noi, in Germania si poteva e si può conseguire dopo aver seguito un corso di addestramento e di perfezionamento ed aver superato un esame di studio. Circostanza importante da ricordare per quel che diremo in seguito è che il corso è della

durata di 7 anni e che ad esso si può accedere con la licenza elementare.

Ritorniamo ora ai dentisti pratici alto-atesini. Quelli che optarono per la Germania non fecero in tempo a godere tranquillamente le gioie della patria ritrovata perchè Hitler provide a vestirli della gloriosa divisa della Wehrmacht e delle SS. e a spedirli in uno dei tanti fronti di guerra che la fertile fantasia dello stato maggiore germanico apriva in tutti i continenti. Pertanto agli alto-atesini optanti per la Germania fu assai difficile in questo periodo, che va dal settembre 1939 all'aprile 1945, di frequentare questi famosi corsi ». E conclude che partendo dal '45 solo alla fine del 1952 si troverebbero nella situazione prevista dalla attuale legge. Ma questo è ancora niente. Fa osservare giustamente, sempre il segretario degli odontotecnici, che non c'è un termine per conseguire il riconoscimento del titolo che noi daremo con l'articolo 8, giacchè gli alto-atesini che non hanno ancora riacquisito la cittadinanza, se un bel giorno si decidono a farlo, possono ottenere in qualunque momento il riconoscimento del loro titolo di dentista. Ecco le sue parole. « E quale è la conseguenza di tale norma? Essa dà la possibilità a chiunque (dicesi a chiunque) abbia la ventura di essere originario dell'Alto Adige e che, per non avere riacquisito la cittadinanza italiana, sia rimasto cittadino tedesco o austriaco, qualunque sia il mestiere che oggi esercita (maniscalco, barbiere, spazzino, meccanico ecc.) può in qualunque momento, anche tra dieci anni, munirsi del diploma, riacquistare la cittadinanza italiana ed esercitare in Italia la professione di dentista ».

Comunque io sostengo questo: di fronte all'altro ramo del Parlamento ed anche qui al Senato sono all'esame dei progetti di legge che vogliono regolamentare *ex novo* la materia; in quella sede sarà possibile discutere e decidere. Così anche per coloro che rientrano, se la legge italiana stabilirà dei nuovi diritti, saranno diritti uguali a quelli degli altri cittadini italiani, altrimenti noi concederemo ai riopianti dei vantaggi rispetto a chi è sempre rimasto italiano. Questo credo non si possa accettare e perciò io prego i colleghi del Senato di votare l'emendamento soppressivo proposto da me e dai miei colleghi.

1948-51 - DCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

17 APRILE 1951

RAFFEINER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFEINER, *relatore*. La Commissione è contraria alla soppressione dell'articolo 8. Io ho parlato su questo argomento con molte persone, con medici e non medici, con dentisti e non dentisti, con impiegati, con operai, con semplici cittadini, e in questi colloqui ho potuto constatare che si tratta non soltanto di una questione di sanità pubblica, ma altresì, ed ancora di più, di una questione sociale. Le cure dentarie per la maggior parte della popolazione sono troppo costose, e ciò non deve stupire se si pensa a quanto costano gli studi per diventare medico dentista. Si deve infatti frequentare la scuola media, il liceo, si deve poi conseguire la laurea in medicina ed in seguito fare ancora un corso di perfezionamento in questa arte speciale di odontoiatria. Fortunatamente in Italia le malattie dentarie sono assai meno diffuse che in altri Paesi, che in Austria, in Germania, nei Paesi nordici. Questi altri Paesi non potrebbero permettersi il lusso di pretendere che dai loro dentisti vengano compiuti questi studi medi ed universitari, perchè se così si facesse non si arriverebbe ad avere un numero sufficiente di dentisti e le cure dentarie, che attualmente sono accessibili a tutti, diventerebbero inaccessibili per la maggioranza della popolazione. Purtroppo anche nell'Alto Adige le malattie dentarie sono assai più diffuse che non nelle altre parti d'Italia, mentre i medici dentisti esercitano soltanto nei capoluoghi e le loro cure sono molto costose. Da persone che vivono in condizioni modeste mi è stato risposto, quando le ho interpellate, quasi unanimemente che dovrebbero rinunciare a farsi curare i denti, se ai dentisti diplomati venisse inibito l'esercizio della professione. Dunque, la sanatoria che si vuole dare a questi dentisti è nei voti di tutta la popolazione, tranne un gruppo di medici, e particolarmente i dentisti, che hanno creduto di doversi rivolgere alla loro associazione nazionale, della quale è presidente l'onorevole collega Benedetti, per opporsi alla approvazione di questo articolo e per chiederne la soppressione. Essi sostengono, in sostanza, che l'esercizio odontoiatrico da parte di questi dentisti costituisce un pericolo per la sanità pubblica, ma proprio questo non è vero perchè

non è vero che questi dentisti, muniti di diploma, non abbiano una adeguata preparazione professionale; anzi, si potrebbe replicare che l'esercizio della odontoiatria da parte dei medici laureati, ma non specializzati in questa materia, costituisce un inconveniente molto maggiore. Per questi motivi prego gli onorevoli colleghi di mantenere l'articolo 8 del disegno di legge.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Approvo la proposta dell'onorevole Benedetti, per la soppressione dell'articolo 8, e ne dico le ragioni. I dentisti di cui si parla in questo progetto di legge non sono dei laureati; in Italia esiste una gravissima questione, che dovrà venire al Parlamento, concernente gli odontotecnici.

VENDITTI. C'è un progetto di legge presentato pochi giorni fa al Senato.

MONALDI. Gli odontotecnici reclamano infatti gli stessi diritti che vengono propugnati qui dagli altoatesini.

VENDITTI. Non è esatto.

MONALDI. La situazione è affine. Laddove noi accettassimo il progetto di legge governativo, verrebbe pregiudicata la questione degli odontotecnici italiani. Non voglio entrare nella questione di merito, se i nostri odontotecnici o se i dentisti altoatesini, che reclamano la libertà di esercizio professionale, siano o no nelle condizioni volute dai regolamenti. Dico solo che ci troviamo di fronte a una questione di principio e questa, se venisse accettata la disposizione dell'articolo 8, verrebbe fortemente compromessa. È questa la ragione per la quale io voterò la soppressione.

MERLIN ANGELINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Chiedo scusa se parlo su un argomento, quello delle malattie dei denti, di cui non sono competente, anche perchè, tra l'altro, nella mia vita ho avuto la fortuna di non soffrirne mai. Tuttavia è questione che mi interessa ugualmente per altri lati, soprattutto dal lato della giustizia e per quella preoccupazione che ognuno di noi deve avere per ciò che si riferisce alla salute pubblica.

L'onorevole Raffeiner ha detto che le malattie dei denti sono frequenti nei paesi del

Trentino e che sono da considerarsi tra le malattie sociali. Però mi pare che il rimedio che egli propone, e cioè di far sì che ci siano numerose persone, anche non munite di laurea, ma solo di una generica capacità tecnica acquisita a curare quelle malattie, non sarebbe quello che la logica vorrebbe: si affiderebbe la salute pubblica a persone non competenti.

Dovrei ripetere, a proposito delle ragioni che mi hanno spinto a parlare, ciò che ha detto con molta competenza il senatore Monaldi. Non lo farò. Mi permetto però una osservazione. Per ragioni di economia uno che avesse bisogno di una operazione si affiderebbe forse ad un barbiere, che, secondo la tradizione, esercitava un tempo un tale mestiere? (*Commenti*). No di certo. Non bisogna, con l'approvazione dell'articolo 8, creare un precedente: noi porteremmo acqua al mulino degli odontotecnici italiani che pretendono, con un progetto di legge, di ottenere dallo Stato l'autorizzazione a perpetuare un abuso, a fare cioè quello che facevano in tempi non recenti i barbieri. (*Commenti*).

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Non ripeterò gli argomenti tecnici sia per gli stessi motivi di inesperienza che mi associano in questo caso alla collega Merlin, sia perchè di fronte agli interventi del medico effettivo senatore Monaldi e del medico di complemento senatore Venditti non potrei dire altro di nuovo.

Però vorrei fare alcune osservazioni di ordine politico-giuridico che mi inducono a votare la soppressione dell'articolo 8. Gli argomenti portati dall'onorevole relatore sono tutti favorevoli alla soppressione, perchè quando egli parla di un problema di questo genere come problema sociale, in quanto il ricorrere a questi particolari diplomati è più economico che ricorrere ai regolari laureati, gli potrei dire che in Italia c'è una legge proprio per punire coloro i quali esercitano una professione medica senza avere i titoli che a questa autorizzano. Visto dunque che la legge che regge dalle Alpi alla Sicilia questa materia si basa non tanto sul concetto del costo quanto su quello della capacità, assicurata da un determinato titolo di studio, non vedo la ragione per la quale in questo specifico caso si debba fare

una deroga alla norma generale vigente nel Paese.

Questo mi pare il punto che giustifica l'emendamento dei colleghi; se si vorrà modificare la legge generale si farà con un provvedimento generale, ma questo piccolo feudo di privilegiati è contro il nostro ordinamento giuridico.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevoli colleghi, credo che noi verremmo a creare un privilegio per una categoria di italiani, chiamiamoli di confine, a danno di una categoria di meccanici dentisti. La collega Merlin ha tirato in ballo i barbieri, io parlo di meccanici dentisti, cioè di quelli che fanno tutto il lavoro che non può essere fatto dai medici odontoiatri, il lavoro di protesi. In Italia c'è una categoria di valenti odontoiatri senza che siano laureati, e non è il caso di sanzionare una ingiustizia a vantaggio di una piccola categoria e a svantaggio di una grande categoria di lavoratori italiani. Invito pertanto i colleghi a respingere l'articolo 8.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo prega il Senato di respingere l'emendamento del senatore Benedetti non solo per coerenza con un preciso impegno da me prima assunto, ma anche perchè crede che, nella sostanza, le preoccupazioni illustrate dal senatore Benedetti ed altri non abbiano un fondamento consistente. Essi infatti si preoccupano che una votazione in favore dell'articolo 8 del progetto governativo pregiudichi, o come precedente o come sondaggio, la questione generale dell'autorizzazione richiesta per l'esercizio della professione da parte degli odontotecnici o, così detti, dentisti pratici. Ora l'articolo 8 ha un preciso precedente che limita l'ambito oggettivo e territoriale della questione sulla quale noi dobbiamo votare e questo precedente è dato da un'apposita legge emanata nel giugno del 1926 che autorizzava coloro che fossero in possesso dell'abilitazione di odontotecnico, rilasciata dalla competente autorità del cessato impero austro-ungarico, all'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque

non in possesso del diploma di abilitazione alla professione medico-chirurgica. Quindi noi abbiamo un caso che giuridicamente rappresenta un precedente preciso di questa deroga, la quale appunto rimane deroga rispetto al sistema generale che oggi permane, e che vedrà il Parlamento se deve o no modificare discutendo dei progetti di legge che, e in questa sede e nell'altro ramo del Parlamento, sono stati presentati.

Noi chiediamo che questa situazione, che fu decisa in questi termini nel 1926, oggi venga negli stessi termini decisa a vantaggio delle pochissime persone che ne dovranno godere. È vero che il numero conta poco...

BENEDETTI LUIGI. Ma è una questione di principio.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Che noi non vogliamo riconoscere la validità a coloro che oggi hanno conseguito questo titolo va bene, ma si permetta a coloro che portano in Italia questo bagaglio del titolo conseguito in Austria o in Germania di poter continuare ad esercitare la professione.

Io ritengo che messa in questi termini ristretti la questione perda il valore di precedente per la questione di carattere generale e si limiti a una questione di minima portata pratica che non pregiudica affatto, nè per quanto riguarda l'atteggiamento del Governo, nè per quanto concerne l'atteggiamento del Parlamento, quello che sarà il nostro modo di valutare a suo tempo la questione di carattere generale.

Vorrei quindi pregare vivamente il Senato di non aprire il problema che in fondo è umano per queste pochissime persone...

LUCIFERO. Ma vi è un problema di umanità anche per gli odontotecnici italiani.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Si tratta di due questioni diverse.

Quindi prego il Senato di voler approvare questo articolo 8 lasciando così anche ai clienti della zona di poter fare la loro scelta nei confronti di quelli che devono essere i loro odontoiatri.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 8, presentato

dai senatori Benedetti Luigi ed altri e non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Il senatore Tessitori ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 8-bis.

L'autorizzazione di cui l'articolo precedente può essere ottenuta anche da coloro che, avendo acquistato la cittadinanza italiana in seguito ai Trattati di San Germano e di Rapallo, dimostrino di avere iniziato il tirocinio o l'apprendistato presso dentisti autorizzati a mente della legislazione austriaca prima dell'entrata in vigore del regio decreto 25 settembre 1921, n. 1288, e di averlo successivamente compiuto, purchè diano con esito favorevole la prova di esame prevista dal precedente articolo nei termini e con le modalità ivi stabiliti.

Essendo stato soppresso l'articolo 8, che ne costituiva il presupposto, questo emendamento è però decaduto.

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori in relazione alla discussione politica che dovremo fare sulle comunicazioni del Governo, faccio notare ai senatori che me ne hanno parlato che la possibilità della sua immediata fissazione non è affatto preclusa se poniamo all'ordine del giorno alcuni disegni di legge. Ne riparleremo quando la questione sarà attuale, cioè quando sarà finita la discussione dinanzi alla Camera dei deputati.

LUCIFERO. Quali disegni di legge?

PRESIDENTE. Qualunque disegno di legge.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Prego l'onorevole

Presidente di voler mettere al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani i disegni di legge sulla difesa militare del Paese.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Propongo che sia posto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia e il Brasile.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Debbo fare un'osservazione su quel che è stato detto dall'onorevole Andreotti. Data l'importanza della legge sul riarmo essa non può esser discussa nell'attesa della discussione sulle comunicazioni del Governo che, come già avevamo stabilito d'accordo con l'onorevole Presidente del Consiglio, sarebbe cominciata al Senato immediatamente dopo la discussione alla Camera. Io credo che per correttezza costituzionale, per seguire la tradizione parlamentare, questo impegno spontaneamente concordato debba essere mantenuto. Poichè dopodomani certamente dovremo cominciare questa discussione, non è opportuno che facciamo uno o due interventi sul riarmo, poi la discussione politica, che toccherà anche questo tema e poi torniamo di nuovo al riarmo. Questo nuocerebbe anche al prestigio del nostro Paese. Chiedo quindi che si mettano all'ordine del giorno di domani altre leggi, ma che quella sul riarmo sia rinviata a dopo la discussione sulle comunicazioni del Governo.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Io sono favorevole acchè al primo numero dell'ordine del giorno di domani venga posto il disegno di legge sulla difesa militare del Paese. In Commissione il problema è stato deliberato con molta ampiezza e con molta serenità da tutte le parti. La relazione è pronta e del problema siamo ormai tutti pronti a discutere la sostanza e la forma. Sappiamo tutti di che cosa si tratta, sappiamo anche quale grande valore politico ha questa discussione e penso che non vi sia una qualsiasi preclusione di ordine morale o politico a causa

della discussione che faremo sulle dichiarazioni del Governo.

Insisto quindi perchè all'ordine del giorno di domani sia posto il disegno di legge sulla difesa militare del Paese.

PRESIDENTE. Io ritengo anzitutto necessario — perchè me ne fa obbligo l'articolo 77 della Costituzione — mettere all'ordine del giorno della seduta di domani, come n. 1, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e abolizione della imposta di fabbricazione sul benzolo.

Per quanto riguarda i disegni di legge sul riarmo, onorevole Lucifero, io ripeto che non ho affatto l'opinione — e credo che non l'abbia nemmeno lei — che il fatto di porre all'ordine del giorno tali disegni di legge abbia un valore preclusivo.

LUCIFERO. Ma non lo penso nemmeno, signor Presidente! Non è questo che ho detto! Ho detto che lo ritengo politicamente inopportuno.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Lucifero, le dirò che il giudizio di opportunità è opinabile. Comunque, quel che io affermo al di fuori e al di sopra di ogni tendenza è questo: la questione della discussione sulle comunicazioni del Governo ancora non è attuale; domani o posdomani, una volta terminata la discussione alla Camera dei deputati, appena di quell'argomento sarà investito il Senato, allora ne potremo discutere. Pertanto io mantengo l'ordine del giorno così come era stato predisposto.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RAJA, *Segretario*:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se sia a sua conoscenza che a suo tempo numerosi funzionari di ogni grado del suo Ministero sottoscrissero un esposto col quale veniva espresso il giudizio che il dottor Domenico Miraglia non potesse più prestare — dati i precedenti — in modo acconcio servizio nella pubblica Amministrazione; e se, dato

ciò, non reputi di avere inopportuno provveduto allorchè procedette alla nomina dello stesso dottor Domenico Miraglia a Direttore generale del personale, incarico che dà allo stesso ampia potestà nei confronti dei firmatari dell'esposto surrichiamato, con conseguente turbamento nel normale lavoro degli uffici ministeriali (1693).

TERRACINI.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se, avendo già finanziata la costruzione del famoso viadotto di Santo Spirito, sulla linea Isernia-Vairano Scalo, si intenda di dare subito inizio ai lavori di posa dell'armamento sul tratto già ripristinato, nella sede e nelle opere d'arte, da Vairano a Sant'Agapito, così da poter riattivare la linea, con trasbordo su strada fra la stazione di Sant'Agapito ed Isernia.

L'interrogante ritiene doversi di urgenza riattivare tale linea, dopo una interruzione di sette anni, per permettere alle popolazioni dell'Abruzzo-Molise di collegarsi a Roma, a Terra di Lavoro ed a Napoli, con una rete di scambi commerciali, atti a risollevarne la depressa economia locale (1660).

CASO.

Al Ministro dei trasporti, per avere maggiori delucidazioni e decisive chiarificazioni sulla lettera n. 19/106/1552 in data 15 luglio 1950 in cui rispose all'interrogazione con risposta scritta (n. 1172) presentata al Senato della Repubblica il 10 maggio 1950 dal sottoscritto senatore e riguardante le pratiche di prima istanza, nonchè i ricorsi presentati dai ferrovieri antifascisti, esonerati politici dal fascismo, per ottenere la revisione della loro posizione.

Mentre rileva da tale risposta la comprensione e la larghezza di vedute con cui la Commissione unica per gli affari del personale esamina le pratiche onde rendere giustizia ad ottimi agenti, costretti a troncane la loro carriera per motivi unicamente politici, chiede se è vero che, come risulta da informazioni avute dai sindacati ferrovieri, la revisione di queste pratiche procede assai a rilento.

E, tenuto conto che questi ferrovieri attendono già da oltre venti anni la sistemazione della loro posizione e, tenuto conto pure della loro età già avanzata, chiede al Ministro dei trasporti se non intenda voler disporre per l'acceleramento della revisione delle pratiche nonchè dei ricorsi presentati dagli stessi già da diversi anni (1661).

GELMETTI.

Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici: ciascuno per la parte che loro compete, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a favore dei disastriati dall'incendio, sviluppati in Santo Stefano d'Aspromonte (provincia di Reggio Calabria) in data 7 aprile 1951.

Faccio presente che circa cinquanta persone sono rimaste, non solo senza tetto, ma anche senza mobilia, avendo le fiamme distrutto ogni cosa: eguale minaccia incombe paurosamente su altri rioni del paese, e ciò a causa dell'abbandono in cui esso viene lasciato con le abitazioni costruite in legno e rimontanti niente meno che al terremoto 1908.

Chiedo più particolarmente al Ministro dell'interno notizie sulle immediate provvidenze adottate e su quelle eventualmente ancora da adottare per venire incontro alle urgenti ed inderogabili necessità delle dieci famiglie ridotte alla miseria; ed al Ministro dei lavori pubblici comunicazione dei provvedimenti di carattere edilizio, sia per il caso contingente, sia per evitare in avvenire altri incendi, già ripetutissime volte scoppiati nel paese di Santo Stefano (1662).

PRIOLO.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e abolizione della imposta di fabbricazione sul benzolo (1619) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

1948-51 - DCVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

17 APRILE 1951

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile, concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950 (1439).

3. Autorizzazione di spesa straordinaria del Ministero della difesa da effettuare negli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 per il potenziamento della difesa del Paese (1584) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese (1585) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 2 che apporta emendamenti all'Accordo di pagamenti e di compensazione fra i Paesi europei per il 1949-50 del 7 settembre 1949, firmato a Parigi il 22 aprile 1950 (1479).

6. Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950 (1491).

7. Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (1393) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza (1467) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario (1447) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

11. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

12. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

13. Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e istituzione di una Direzione generale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (908).

11. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

4. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Rassegna